

| PUBBLICA CONSUL-TAZIONE        | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | ANIA  | GRUPPO UNIPOL  | SNA – SINDA-CATO NAZIO-NALE AGENTI DI ASSICURA-ZIONE   | AIBA   | ANAGINA   | SP CONSULT-ING S.R.L.   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  | ABI - Associazione Bancaria Italiana   | AILO   |
|--------------------------------|---|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <p>Osserva-zioni gene-rali</p> | <p>Quando all'osservazione dell'ANIA, si fa rinvio alle motivazioni espresse in riferimento alle specifiche osservazioni formulate di seguito.<br/>                     In merito al provvedimento sui fattori di rischio, si rammenta che la norma primaria attribuisce all'IVASS la facoltà di individuare ulteriori fattori di rischio (elevato o ridotto) e, rispettivamente, le ulteriori misure rafforzate o le minime misure semplificate di adeguata verifica che rispettivamente devono o possono essere applicate in tali circostanze.<br/>                     Tuttavia, sin dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 231/2007, alle imprese è consentito definire autonomamente clienti, prodotti e canali distributivi caratterizzati da più elevato o minore rischio e le correlate misure rafforzate o semplificate che esse intendono adottare, fermo restando l'obbligo di dimostrare alle competenti autorità di vigilanza di settore che le scelte effettuate sono proporzionate rispetto a natura, portata e complessità del rischio di riciclaggio cui le stesse imprese sono e-sposte.<br/>                     Quanto all'osservazione del gruppo UNIPOL, si chiarisce che l'IVASS ha richiesto al MEF di eliminare il riferimento esplicito alle "imprese di assicurazione" poiché era ridondante: infatti la più ampia nozione di "intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma" comprende di per sé le imprese di assicurazione (oltre che gli intermediari assicurativi).<br/>                     L'osservazione di AIBA non può essere accolta. Una volta iscritti nella sezione E del RUI, i collaboratori sono abilitati a distribuire prodotti assicurativi nei rami Vita e Danni; pertanto, non assume rilevanza per l'IVASS l'autonoma decisione dell'intermediario assicurativo iscritto nella sezione B di limitare l'operatività dei propri collaboratori (iscritti nella sezione E) ai soli rami Danni, limitazione che gli intermediari assicurativi possono rimuovere in ogni tempo senza alcun obbligo di comunicazioni aggiuntive al riguardo nei confronti dell'IVASS.<br/>                     Inoltre, ai fini della sussistenza degli specifici obblighi previsti per gli intermediari di maggiori dimensioni, il parametro costituito dal numero di collaboratori non assume rilievo autonomo ma deve sussistere unitamente agli altri due (forma giuridica, ammontare dei premi intermediati).<br/>                     Non si ritiene accoglibile l'osservazione dell'associazione AILO. Pur condividendo l'utilità di svolgere anche in lingua inglese la pubblica consultazione, si rileva che quest'ultima costituirebbe un onere per l'Istituto non richiesto dagli standard europei, anche atteso che non è richiesta la pubblicazione in lingua inglese del provvedimento finale, costituendo quest'ultima una facoltà rimessa alle autorità competenti (cfr paragrafo 3.3.1.7 del documento EIOPA-BoS-17-014 "Decision on the collaboration of the insurance supervisory authorities").<br/>                     Quanto all'osservazione dell'ABI, si rammenta che compete alle "autorità di vigilanza di settore ..." dettare "criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio ..., cui sono esposti nell'esercizio delle loro attività" ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007. Tali criteri delimitano legittimamente l'autonomia di ogni soggetto obbligato. Nel merito, si rammenta che i prodotti assicurativi nei rami Vita vengono distribuiti tramite banche per una quota preponderante (61% nel 2019): ciò giustifica la previsione che la distribuzione assicurativa venga sempre considerata una linea di business, cui deve essere dedicata una specifica sezione dell'autovalutazione.<br/>                     Quanto all'osservazione di D'Argenio, Polizzi e Associati, si evidenzia che all'operatività in LPS non viene posto alcun ostacolo - stante l'ampio ventaglio di soluzioni rese disponibili in merito alla scelta del responsabile- né vengono imposti oneri aggiuntivi, dato che la persona nominata continuerà ad avvalersi degli strumenti già adottati dall'impresa per enucleare rapporti e transazioni da valutare ai fini della segnalazione di operazioni sospette; per l'operatività in regime di stabilimento, invece, il presente provvedimento introduce facoltà di semplificare gli obblighi vigenti con indubbia riduzione dei costi.<br/>                     Quanto all'osservazione di ANAGINA, si rinvia al testo del nuovo articolo 12 che individua esplicitamente le norme compatibili e, quindi, applicabili agli intermediari assicurativi nell'ambito delle sezioni da I a IV del Capo IV del Regolamento.</p> | <p>In via generale, l'ANIA esprime il proprio apprezzamento per le previsioni recate dallo schema di provvedimento qui in esame. Ciò premesso, riteniamo comunque importante che siano chiariti taluni aspetti di particolare rilievo per il mercato assicurativo, e proponiamo che vengano apportate allo schema di provvedimento alcune significative modificazioni.<br/>                     In particolare, si ritiene che debba essere opportunamente chiarito il rapporto con il regolamento IVASS n. 44/2019, soprattutto con riferimento alla disciplina dei gruppi assicurativi (vedi proposta relativa al delegato SOS di gruppo – art. 7).<br/>                     Si ritiene inoltre che debba essere chiarito meglio quali siano le regole antiriciclaggio e antiterrorismo che debbono essere applicate dalle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, tenuto conto del principio dell'"home country control".<br/>                     Per quanto riguarda il riferimento all'istituto del "distacco parziale" e alla figura del rappresentante generale, si fa rinvio alle proposte contenute nelle osservazioni specifiche (vedi artt. 5, 6, 7 e 8 dello schema di provvedimento).<br/>                     Per quel che concerne i riferimenti ai "prodotti standardizzati definiti a basso rischio" (vedi artt. 5 e 6 dello schema di provvedimento e art. 28-sexies, comma 4, del regolamento n. 44/2019), si rileva che le imprese non potranno assumere decisioni definitive al riguardo in assenza dell'ulteriore provvedimento sui fattori di rischio, che dovrà precisare quali siano esattamente tali prodotti.<br/>                     Si rileva, infine, la mancanza di una specifica disciplina relativa all'autovalutazione sull'esercizio 2019, in assenza delle istruzioni impartite dall'IVASS che, a regime, dovranno essere pubblicate con apposita lettera al mercato entro il 30 novembre di ogni anno.</p> | <p><b>AIR, Par. 2, (pag. 5) –</b><br/>                     Al primo bullet è previsto che "(...) le imprese stabilite senza succursale con sede in uno stato SEE di cui all'art. 3 comma 2 lettera u), del decreto antiriciclaggio". Al riguardo si segnala che l'attuale formulazione dell'art. 3, co. 2 lettera u) " [...] del d.lgs. n. 231/07, come modificato dal d.lgs. n. 125 del 4/10/201, non fa più riferimento a "le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabilite senza succursale sul territorio della Repubblica italiana..."; bensì è così formulato "u) gli intermediari bancari e finanziari di cui al presente comma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabilite senza succursale sul territorio della Repubblica italiana.". Si chiedono chiarimenti.</p> | <p>SNA esprime apprezzamento verso l'Istituto per il rispetto del principio di proporzionalità e per la considerazione della notevole eterogeneità degli intermediari assicurativi operanti nel mercato italiano. Ciò premesso, le nostre osservazioni e proposte sono pertanto rivolte, non a stravolgere le parti del Provvedimento a cui si riferiscono, ma a contribuire ad una loro migliore praticabilità.</p> | <p>Aiba apprezza, nel suo complesso, il testo del provvedimento che fissa gli oneri normativi in materia antiriciclaggio in base ai requisiti dimensionali e organizzativi di ciascun soggetto obbligato, secondo una coerente applicazione del principio di proporzionalità. Risulta altrettanto apprezzabile l'impegno di codesta Autorità di garantire un contenimento dei costi ed evitare una duplicazione dei processi gestionali tra imprese ed intermediari. Alla luce delle normative sinora emanate, risultava fondamentale un chiarimento in merito ai presidi che ciascun soggetto obbligato, in base al proprio ruolo all'interno dell'iter di distribuzione assicurativa, è tenuto ad implementare al fine di garantire un effettivo approccio basato sul rischio, impegno cardine della normativa antiriciclaggio. Rileviamo, invece, che rimangono imprecisati i criteri e le metodologie per effettuare l'analisi e l'autovalutazione del rischio antiriciclaggio a carico degli intermediari, laddove su valutazione discrezionale dell'Autorità e sulla base delle informazioni fornite dalle Imprese, siano ritenuti più esposti al rischio di riciclaggio, tenuto conto che gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza si limitano ad indicare genericamente la necessità di acquisire informazioni proporzionate alla natura ed alle dimensioni del soggetto vigilato senza alcuna indicazione dei parametri da utilizzare per l'autovalutazione del rischio. Da ultimo, si chiede di valutare una applicazione delle norme a 12 mesi dalla emanazione definitiva del provvedimento, al fine di consentire un congruo lasso di tempo agli operatori per i necessari adeguamenti organizzativi. Infine, co-me già rappresentato a codesta Autorità in altre occasioni, si segnala l'inopportunità di assumere tra i parametri organizzativi il numero degli iscritti in sezione e). Ciò in quanto la numerosità degli iscritti alla sezione E non costituisce un indice di dimensione dell'operatore. Nel caso specifico, il numero degli I-scritti in sezione e) potrebbe, in-oltre, non avere alcuna relazione con la distribuzione dei prodotti assicurativi nel ramo vita, tenuto con-to che l'intermediario interessato potrebbe destinare soltanto una parte dei suoi dipendenti e collaboratori alla intermediazione vita. Basti pensare ai broker grossisti su più garanzie assicurative vita e danni, i broker che operano con reti di vendita diffuse limitatamente ai rami auto, i broker specializzati nell'ambito agricolo: tutti casi in cui il numero di iscritti in sezione e) risulta particolarmente elevato ma che si rivela inconferente con una ampia dimensione che giustifichi l'istituzione della funzione antiriciclaggio.</p> | <p>1)<br/>                     Il Regolamento IVASS n. 44/2019, all'art. 4 comma 4, prevede che "Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure previsti dalle sezioni da I a IV del Capo II del presente regolamento". Nello schema di Regolamento in pubblica consultazione vengono fissati i requisiti dimensionali ed organizzativi esclusivamente per i Presidi organizzativi antiriciclaggio di cui alla sezione III del regolamento n. 44/2019. Ne deduciamo, quindi, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla sezione II (Ruolo degli Organi sociali e dell'Alta Direzione) agli intermediari assicurativi. Chiediamo conferma dell'interpretazione resa. In caso contrario, le relative disposizioni sarebbero comunque inapplicabili, in tutto od in parte, agli intermediari con mandato alla persona fisica ovvero agli intermediari con mandato ad una società di persone. Andrebbe, quindi, fatta una valutazione ad hoc.<br/>                     2)<br/>                     Si chiede un'attuazione degli obblighi di cui alla Funzione antiriciclaggio e alla Funzione di revisione interna in considerazione delle piccole dimensioni degli intermediari assicurativi rispetto ad un'Impresa di Assicurazione.</p> | <p>Formalizzando pieno apprezzamento per il documento posto in pubblica consultazione recante disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio di riciclaggio per individuare i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali le sedi secondarie in Italia e gli intermediari assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nominano il titolare della funzione antiriciclaggio e il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette e modifiche al Regolamento Ivass n. 44/2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, si riportano nel seguito alcune osservazioni e contributi in qualità di "addetto ai lavori" ossia società di consulenza e soggetto outsourcing che svolge le attività di Funzione Antiriciclaggio per imprese assicurative, banche e altri intermediari finanziari.</p> | <p>Ivass ha redatto il presente documento in pubblica consultazione sulla base della delega conferita alle autorità di vigilanza di settore dagli artt. 7, comma 1 lett. a), 15, comma 1 e 16, comma 2 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, attuativo della Direttiva UE 2015/849 (c.d. Quarta direttiva AML), e nel quadro più ampio della delega prevista, nel contesto della Quarta direttiva, a favore delle "autorità competenti [perché] adottino le misure necessarie per garantire l'osservanza della [...] direttiva". Con particolare riferimento alla normativa nazionale, tali deleghe prevedono la facoltà da parte delle Autorità di vigilanza di settore di adottare disposizioni attuative in "materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica", nonché di procedure di mitigazione del rischio. Sul punto, questo spettabile Istituto, nell'analisi AIR al presente provvedimento, rileva come la Quarta Direttiva, implementata dal D. Lgs. 90/2017, attribuisca ristretti margini di discrezionalità ai fini della definizione del quadro regolamentare per i soggetti vigilati, vista pure l'adesione dell'Autorità agli "Orientamenti congiunti sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basato sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio" (ESAs 2016 72). Rispetto a tale considerazione potrebbero astrattamente prospettarsi profili di possibile mancato allineamento nelle norme oggetto della presente consultazione, nella misura in cui esse attribuirebbero prima facie ingenti sforzi, organizzativi/economici, in capo alle Compagnie operanti in libera prestazione di servizi e in diritto di stabilimento al fine di raggiungere la conformità con la normativa di settore. Sempre ad una prima lettura, e salvo chiarimenti propri di questa sede consultiva, si potrebbero inoltre ravvisare profili di non coerenza con il quadro normativo europeo (inclusa la direttiva Solvency II e i principi della stessa discendenti). Nei commenti che seguono, si chiederanno pertanto chiarimenti sulle modalità operative richieste dall'Autorità alle compagnie operanti cross-border, chiedendo inoltre conferma che una coerente interpretazione delle richieste dell'Autorità comporti una semplificazione e non un aggravio della struttura della singola Compagnia. Allo stesso modo, l'individuazione delle soglie quantitative per l'applicazione del presente provvedimento sembrerebbe talmente ampia da ricomprendere di fatto l'intero mercato cross-border, come peraltro pare avvenire per l'attività in stabilimento, priva di soglie, con dubbio rispetto del principio di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite dalla normativa. In definitiva, le Autorità di Vigilanza sembrano poter, in ragione della delega ricevuta, richiedere alle imprese di adottare, secondo un approccio orientato al rischio e in linea con il principio di proporzionalità rispetto ai rischi assunti e alle finalità perseguite, misure per l'analisi e la valutazione del rischio AML su uno specifico mercato, non parendo, ad ogni modo, congruo richiedere alle imprese l'istituzione di nuove funzioni (diverse da quelle già previste nella direzione generale delle imprese) e, più in generale, l'adempimento di obblighi che incidano direttamente o indirettamente sulla struttura di governance (e, quindi, più strettamente aziendale dell'impresa), nonché l'eventuale richiesta di adottare soluzioni strutturali che possano, in concreto, ostacolare l'operativa cross-border, con particolare riferimento alla operatività in LPS.</p> | <p>Nel ringraziare, l'IVASS per la messa in consultazione del Provvedimento e la possibilità di fornire commenti si formulano alcune osservazioni su punti specifici del Provvedimento in consultazione che impattano direttamente sulle banche e, in particolare, sull'art. 12, comma 4. Si intende formulare tuttavia un'ulteriore osservazione specifica che è relativa alla "Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione scelta –punto 5, lettera d. (a pag.10) ma che non trova puntuale riscontro nello Schema di Provvedimento. La scelta indicata nel documento di "Valutazione delle opzioni" che prevede che i soggetti di cui all'art. 109, comma 2, lettera d) valutino "i rischi connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi in apposita sezione da aggiungere al documento di autovalutazione richiesto dalla normativa bancaria" si ritiene impattante, in quanto le banche hanno già impostato i propri esercizi di autovalutazione seguendo le indicazioni di Banca d'Italia. Si tratterebbe quindi di un ulteriore onere posto a capo dell'intermediario bancario che già presidia il rischio antiriciclaggio - anche relativo ai prodotti assicurativi - applicando le indicazioni di Banca d'Italia in materia. Si chiede pertanto di eliminare tale previsione, escludendo dall'esercizio di autovalutazione gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, c. 2, lettera d) del CAP) in quanto già destinatari di obblighi di autovalutazione. Inoltre, l'impostazione proposta nella "Valutazione delle opzioni" sembrerebbe non coerente con il principio fondamentale alla base dell'autovalutazione propria delle banche, incentrato sul concetto di "linea di business". Il Provvedimento su Organizzazione, Procedure e Controlli del 26 marzo 2019, in particolare, dispone che l'Autovalutazione è effettuata con riguardo ad ogni "linea di business considerata rilevante"(pag. 24). Secondo l'impostazione proposta da IVASS si individuierebbe come "obbligatoria" la linea di business (quella del collocamento di prodotti assicurativi) a prescindere dalla effettiva rilevanza nell'ambito della banca, ed oltretutto avente ad oggetto attività commerciali che non riguardano rapporti continuativi propri. Questo approccio, se moltiplicato per il collocamento di potenziali diversi prodotti, rischierebbe di diluire la componente di autonoma scelta della metodologia più appropriata, che rappresenta il fondamento della "autovalutazione" stessa.</p> | <p>Poiché si richiede compliance con la legislazione italiana ed altresì l'invio di report all'IVASS, riteniamo che IVASS dovrebbe pubblicare la documentazione in più lingue al fine di consentire alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi di interpretare correttamente i requisiti legislativi e regolamentari applicabili e metterle nella condizione di adempiere puntualmente agli obblighi imposti e rispettare la legislazione applicabile, fornendo feedback utili ed efficaci.<br/>                     / If IVASS requires sub-missions and compliance with regulations then they should make the documentation available in English and other European languages to allow FOS companies sufficient time to understand and interpret the requirement in order to provide valuable feedback and ensure overall compliance with the requirement.</p> | <p>Poiché si richiede compliance con la legislazione italiana ed altresì l'invio di report all'IVASS, riteniamo che IVASS dovrebbe pubblicare la documentazione in più lingue al fine di consentire alle imprese comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi di interpretare correttamente i requisiti legislativi e regolamentari applicabili e metterle nella condizione di adempiere puntualmente agli obblighi imposti e rispettare la legislazione applicabile, fornendo feedback utili ed efficaci.<br/>                     / If IVASS requires sub-missions and compliance with regulations then they should make the documentation available in English and other European languages to allow FOS companies sufficient time to understand and interpret the requirement in order to provide valuable feedback and ensure overall compliance with the requirement.</p> |

PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO PER INDIVIDUARE I REQUISITI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI IN BASE AI QUALI I SOGGETTI OBBLIGATI ISTITUISCONO LA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA, NOMINANO IL TITOLARE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO E DI REVISIONE INTERNA E IL RESPONSABILE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE, EMANATE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 2 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO  
 MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modifiche e integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

VISTA l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 112 del 9 dicembre 2014, n. 70 del 4 agosto 2015, n. 77 del 23 settembre 2015, n. 102 del 25 novembre 2015 e n. 6 del 19 gennaio 2017, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1, e 16, comma 2;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3, del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

Art. 1 (Fonti normative)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale)

Art. 5 (Istituzione della funzione antiriciclaggio)

Art. 6 (Titolare della funzione antiriciclaggio)

Art. 7 (Segnalazione delle operazioni sospette)

Art. 8 (Funzione di revisione interna)

Art. 9 (Provvedimento di distacco)

Art. 10 (Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo)

Art. 11 (Comunicazioni)

Art. 12 (Applicabilità agli intermediari assicurativi delle sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019)

Art. 13 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019)

Art. 14 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

|  |  |
|--|--|
| <b>Art. 1</b>  |  |
| <b>(Fonti normative)</b>   |  |
| 1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), 15, comma 1, e 16, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |  |

| PUBBLICA CONSUL-TAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI   | ANIA  | SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURA-ZIONE  | Norton Rose Fulbright  |
|--|--|---|---|---|--|
| Art. 2<br>(Definizioni)  |  |   |   |   |  |
| 1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dal Regolamento IVASS n. 44, del 12 febbraio 2019. In aggiunta, agli effetti del presente Provvedimento si intendono per:   |  | <p>Con riferimento al commento dell'ANIA, si fa presente che il riferimento agli intermediari assicurativi (così come definiti nell'art. 2 della Direttiva 2002/92 sull'intermediazione assicurativa) non è mai stato aggiornato nelle successive modifiche alla Direttiva AML né, di conseguenza, risulta aggiornata la normativa primaria di recepimento.</p> <p>Tale disallineamento, peraltro, è giustificato tenuto conto della limitata attività di distribuzione assegnata a questi ultimi (soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio e purché tali prodotti assicurativi non coprano il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale).</p>   | <p>Con riferimento alle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, si legge che "ai fini del presente Provvedimento valgono le definizioni e le classificazioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dal regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019".</p> <p>A tale riguardo, si ricorda che nell'ambito delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento IVASS n.44/2019, la lettera v) individua la "rete distributiva diretta", di cui fanno parte: "le persone fisiche o le società - iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) e d), del Codice, ovvero gli omologhi soggetti annotati nell'elenco annesso al registro a seguito della notifica di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del Codice - che distribuiscono prodotti assicurativi nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del medesimo Codice".</p> <p>In proposito, segnaliamo che la definizione in parola risulta differente da quella utilizzata dall'IVASS nell'ambito del regolamento n. 40/2018, in materia di distribuzione assicurativa: "rete distributiva diretta": i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attività di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all'attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI"</p> <p>Sarebbe opportuno, "pro futuro", un allineamento della definizione di "rete distributiva diretta", di cui al regolamento n. 44/2019, alla omologa definizione prevista dal regolamento n. 40/2019, con particolare riferimento agli intermediari accessori di cui alla sezione F) del RUI, che operano su incarico di una o più imprese di assicurazione, considerati dalla normativa pubblicistica distributiva intermediari di primo livello al pari di agenti, broker, banche ecc., e titolari autonomi della copertura assicurativa di r.c. professionale.</p> <p>Naturalmente ci rendiamo conto che tale allineamento potrà rendersi possibile soltanto a seguito di modifica della normativa primaria vigente in materia (decreto legislativo n. 231/2007).</p> |   |  |
| a) "funzione anticiclaggio": la funzione di cui all'articolo 13 del Regolamento IVASS n. 44/2019;  |  |   |   |   |  |
| b) "agenti e broker assicurativi": le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice - nonché gli omologhi soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di stabilimento - annodate nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista <del>notifica di cui</del> all'articolo 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice. | <p>b) "agenti e broker assicurativi": le persone fisiche o le società aventi residenza o sede legale in Italia - iscritte nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del Codice - nonché gli omologhi soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento - annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista <del>notifica di cui</del> all'articolo 116-quinquies del Codice - limitatamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica Italiana di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice.</p> | <p>In merito al commento del SNA, si chiarisce, come già indicato nell'AIR, che i requisiti dimensionali e organizzativi entrano in gioco ai fini della quantificazione degli adempimenti da porre in essere per le diverse tipologie di soggetti, non solo per gli agenti e broker di assicurazione per cui non risulta opportuno predisporre una definizione per ognuno di essi, bensì disciplinare gli stessi negli articoli di riferimento.</p> <p>Si è ritenuto opportuno chiarire che devono essere presi in considerazione sia i dipendenti che i collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI</p> <p>Con riferimento al commento dello Studio Legale Norton Rose Fulbright, si chiarisce che il termine "omologo" era stato scelto proprio per indicare figure non propriamente uguali, in quanto regolate da ordinamenti giuridici diversi, ma assimilabili sulla base del tipo di attività e della regolamentazione agli stessi applicabile nel paese d'origine. Il termine viene comunque sostituito dal riferimento allo svolgimento di attività analoga a quella degli intermediari italiani iscritti nelle sezioni A e B del RUI.</p> |   | <p>Data la rilevanza dei requisiti dimensionali e organizzativi introdotti ai successivi Artt. 5 e 8, al fine di evitare problemi interpretativi derivanti anche dalle differenze di stesura dei due menzionati articoli, proponiamo di inserire tra le Definizioni dell'Art.2 quella di "Requisito dimensionale" e di "Requisito organizzativo", alle quali i successivi articoli potranno richiamarsi.</p> <p>Per la definizione di "Requisito dimensionale" proponiamo quella di "Ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati di nuova produzione relativi ai rami vita di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP o, meglio ancora, se relativi ai prodotti di investimento assicurativi di cui all'Art.1, comma 1, ss-bis) del CAP" Riteniamo, infatti, che i rischi di riciclaggio possano riguardare più concretamente, non l'intero comparto dei rami vita, che comprende anche prodotti per morte, malattia o invalidità, ma quello dei cosiddetti "Prodotti di investimento assicurativo", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n.1286/2014.</p> <p>Come definizione di "Requisito organizzativo" proponiamo quella di "Numero di collaboratori iscritti nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi". Infatti, dato che il parametro dirimente è quello dell'iscrizione alla sez.E del RUI, che il rapporto sia di dipendenza o di collaborazione appare del tutto ininfluenza.</p> <p>La formula adottata nel testo di "...dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E..." potrebbe, invece, provocare confusione e dubbi interpretativi.</p> <p>Infine, chiediamo l'inserimento degli intermediari accessori iscritti alla sez. E) del RUI, al fine di rappresentare nell'ambito dell'efficacia del regolamento, anche questa categoria di intermediari.</p> | <p>Pur avendo inteso il possibile senso della formulazione "nonché gli omologhi soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea" (includere gli intermediari esteri ma escludendo banche ed altri soggetti comunitari che sono iscritti negli elenchi di cui agli art. 116-quater o 116-quinquies ma che, se avessero sede in Italia, rientrerebbero specificamente nella sezione D del RUI e non rientrerebbero pertanto in questa definizione), si sottolinea che il requisito del carattere "omologo" ad agenti e broker è di incerta applicazione, visto che altri ordinamenti europei non necessariamente contemplano distinzioni analoghe a quelle previste per le sezioni del RUI. Si suggerisce di fare riferimento all'esistenza o meno di obblighi organizzativi in materia anticiclaggio derivanti da una regolamentazione di settore diversa da quella assicurativa.</p> |
|  | <p>c) "premi lordi contabilizzati": la voce II.1.a del bilancio di esercizio individuale italiano (ovvero le corrispondenti voci dei bilanci delle imprese operanti all'estero, sulla base del raccordo operato al fine di redigere il bilancio consolidato) di cui all' allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22/2008 relativo agli schemi di stato patrimoniale e di conto economico.</p>   |   |   |   |  |

| PUBBLICA CON-SULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | AIBA   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA   |
|---|---|---|--|---|
| <b>Art. 3</b>   |   |   |  |   |
| <b>(Ambito di applicazione)</b>   |   | <p>Con riferimento al commento dello Studio legale DPA, si chiarisce che l'imposizione di taluni oneri alle imprese stabilite senza succursale non intende in alcun modo interferire con l'assetto regolamentare comunitario, bensì attuare nel concreto gli obblighi previsti dalle disposizioni AML, anch'esse di derivazione comunitaria. Al riguardo, si rileva che rientrano fra le norme di interesse generale le disposizioni regolamentari in materia di antiriciclaggio di cui al Regolamento Ivass n. 44, ivi compreso il relativo ambito di applicazione.</p> <p>Infatti, sulla base dei principi di proporzionalità e di approccio fondato sul rischio, le imprese stabilite senza succursale individuate all'art. 4, sono tenute - come chiaramente indicato e motivato nell'AIR - all'individuazione e segnalazione alla UIF italiana di operazioni sospette emerse nell'ambito dell'operatività sul territorio italiano da parte di un responsabile SOS la cui nomina, peraltro, può essere effettuata optando tra diverse modalità e diversi soggetti, in ossequio anche al principio dell'autonomia organizzativa dell'impresa. Inoltre non ha alcun impatto sul più generale sistema di governo societario delle compagnie.</p> |  | <p>Parrebbe necessario garantire il coordinamento tra gli art. 3, par. 1, lett. b) e 4 del documento di consultazione 4/2019 e l'art. 4, comma 3, lett. c) del Regolamento 44/2019, precisando che, ferma restando le deleghe previste nel contesto della normativa europea in materia di AML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei confronti delle imprese stabilite senza succursale non troverebbero applicazione, con riferimento alla struttura di corporate governance dell'impresa, obblighi ulteriori rispetto a quelli direttamente derivanti dal diritto dell'Unione europea Atti Delegati Solvency II nonché orientamenti EIOPA sulla governance EIOPA-BoS-14) e già declinati nel diritto dello Stato membro d'origine. In questo contesto, si deve infatti ritenere che quest'ultimo sia l'unico corpus normativo applicabile alle scelte interne di governance, secondo quanto previsto dallo stesso diritto dell'Unione (con particolare riferimento alla disciplina del Secondo Pilastro della Direttiva Solvency II), che prevede l'applicazione dell'home country regulation – e dell'home country control – per i requisiti prudenziali e di struttura relativi all'attività, anche transfrontaliera, esercitata dall'Impresa. La disciplina AML, benché successiva e più specifica rispetto a Solvency, sembrerebbe doversi intendere come prevalente solo in relazione alle misure da adottare rispetto ai rischi operativi assunti dalle imprese e comunque gestiti nell'ambito del diritto home, piuttosto che anche in relazione al generale sistema di governance delle Compagnie. Del resto, fine precipuo del principio dell'home country control, che è principio generale di diritto dell'Unione europea, è quello di evitare che i prestatori di servizi operanti su base transfrontaliera siano soggetti a una duplicazione degli oneri a loro carico;</li> <li>- di conseguenza, alle imprese operanti in libera prestazione di servizi verrebbe richiesto di adottare presidi, controlli e procedure semplificati, attribuendo la responsabilità della valutazione dei rischi operativi antiriciclaggio all'analoga funzione/struttura istituita presso la sede centrale. Ciò anche in ragione del fatto che l'eventuale individuazione di un'apposita funzione nella struttura organizzativa della direzione centrale (diversa e ulteriore rispetto a quanto già previsto), la cui struttura è definita dal quadro normativo dello Stato home, potrebbe in concreto apparire contraria non solo al principio dell'home country regulation delineato nel contesto della direttiva Solvency II, ma anche ai principi generali e alle regole primarie di diritto internazionale privato (tra cui il Regolamento Roma I), che prevedono l'applicazione delle norme di diritto interno per quanto riguarda il diritto societario e l'articolazione dell'organizzazione aziendale;</li> <li>- le imprese operanti cross-border possono attribuire la responsabilità della valutazione del rischio antiriciclaggio alla competente funzione (o struttura simile) AML della direzione centrale, senza alcun intervento che incida in concreto sulla struttura di governance della direzione centrale medesima;</li> <li>- nessun obbligo, compito o richiesta ulteriore rispetto a quanto già applicabile nell'ambito della normativa europea viene richiesto al board/organo amministrativo, organo di controllo e alta direzione della direzione centrale.</li> </ul> |
| 1. Il presente Provvedimento si applica, limitatamente all'operatività nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice:  |   | <p>Considerato che la Direttiva comunitaria e la norma primaria individuano tra i destinatari le compagnie e gli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti dei rami vita senza ulteriori distinguo, la regolamentazione secondaria non può discostarsi da tale criterio. La richiesta avanzata da AIBA potrà essere presa in considerazione all'atto dell'individuazione di prodotti a più basso rischio di riciclaggio cui applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela (come consentito dall'art.23, comma 3, del D. lgs. 231/07) con separato provvedimento.</p>   | <p>Riteniamo che, al fine di poter utilizzare i contratti assicurativi per scopi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, occorre che il contratto preveda una riserva matematica liquidabile su richiesta, ovvero un prodotto di investimento assicurativo. Pertanto si richiede di applicare la normativa ai prodotti di investimento assicurativo come definiti all'art. 1 comma SS-bis del codice.</p> |   |
| a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo SEE. o in uno Stato Terzo; | a) alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo SEE (di seguito "sedi secondarie") e in uno Stato Terzo; |   |  |   |
| b) alle imprese stabilite senza succursale di cui al successivo articolo 4;   |   |   |  |   |
| c) agli intermediari assicurativi;  |   |   |  |   |
| d) agli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale di cui al successivo articolo 4.   |   |   |  |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | AIBA   | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati<br>- DPA  |
|--|---|--|--|--|---|
| Art. 4   |   |  |  |  | Si richiama integralmente il commento all'articolo 3. |
| (Imprese e intermediari assicurativi stabiliti senza succursale)   |   |  |  |  |   |
| 1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano alle imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese SEE - diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma 1bis, del Codice - qualora le stesse congiuntamente:   |   | <p>In merito al commento dell'AIBA si chiarisce che il riferimento ai rami vita di cui all'art. 2, comma 1 del Codice è già contenuto nell'art. 3 che individua i destinatari del presente provvedimento e non è pertanto necessario ripetere tale riferimento.</p> <p>Per ciò che concerne, invece, il suggerimento dello Studio Norton Rose Fulbright si fa presente che l'intento della disposizione in esame non è quello di individuare una nuova categoria di imprese bensì di applicare - in ragione di un'effettiva, qualificata operatività realizzata attraverso intermediari assicurativi - talune disposizioni del presente provvedimento a un sottoinsieme delle imprese che operano in libera prestazione di servizi e che - così come richiesto dalla disciplina comunitaria - si considerano stabilite senza succursale.</p> | alla lettera c) si suggerisce di integrare come segue: "consegua premi lordi contabilizzati di cui ai rami previsti dall'art. 2 comma 1 del codice....." | Si suggerisce di chiarire la formulazione del primo periodo del comma 1, per allinearla alla scelta - che si desume dalla valutazione delle opzioni, di cui al paragrafo 5 del documento di consultazione, e che risulta ispirata al principio di proporzionalità- di imporre a tali imprese, che operano in regime di libera prestazione di servizi e il cui collegamento con l'ordinamento italiano è limitato all'avvalimento di intermediari e al raggiungimento di soglie quantitative. Al riguardo, il primo periodo potrebbe essere riformulato come " <i>Si considerano imprese stabilite senza succursale imprese con sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese SEE - diverse da quelle considerate stabilite ai sensi dell'articolo 23, comma 1bis, del Codice - qualora le stesse congiuntamente: [...]".</i> Quanto ai criteri di individuazione di tali imprese, si suggerisce di eliminare dal punto (b) il riferimento agli intermediari di cui alla sezione B del RUI, considerato che essi, operando in modo indipendente dalle imprese di assicurazione, e potendo autonomamente ricercare assicuratori sul mercato, agendo per conto dei contraenti, non possono ritenersi rientranti in una "rete" utilizzata dall'impresa. La modifica proposta si pone anche in linea di continuità con i principi che nel Regolamento 44 fondano definizione di "rete distributiva diretta" come non inclusiva della categoria dei broker. ... |   |
| a) operino sul territorio italiano in regime di libera prestazione di servizi nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del Codice;   |   |  |  |  |   |
| b) distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi attraverso una rete di intermediari assicurativi appartenenti ad una delle categorie di cui agli articoli 109, comma 2, lettere a), b), c), d) e 116-quater o 116-quinquies del Codice;  |   |  |  |  |   |
| c) conseguano premi lordi contabilizzati (comunicati all'IVASS dalla sede legale dell'impresa stessa) superiori a € 5 milioni.   |   |  |  |  |   |
| 2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano altresì agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese SEE, qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi nei rami previsti dall'articolo 2, comma 1 del Codice in regime di libera prestazione di servizi tramite intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e) del Codice. | 2. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano altresì agli intermediari assicurativi che abbiano residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio economico Europeo SEE, qualora distribuiscano sul territorio italiano prodotti assicurativi nei rami previsti dall'articolo 2, comma 1 del Codice in regime di libera prestazione di servizi tramite intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, | La richiesta avanzata dallo Studio Norton Rose Fulbright non può essere accolta in quanto la limitazione dell'operatività nei rami vita ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari è sufficientemente indicata nell'art. 3, comma 1 e non necessita di specificazioni ulteriori.   |  | Inoltre, per chiarezza si propone di aggiungere le parole "limitatamente a tale attività" alla fine del comma 2.   |   |

|  |                                   |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|
|  | comma 2, lettera<br>e) del Codice |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|--|

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | ANIA  | Norton Rose Fulbright Studio Legale   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|---|--|--|---|---|--|
| <b>Art. 5</b>   |  |  |   |   |  |
| <b>(Istituzione della funzione antiriciclaggio)</b>   |  |  |   |   |  |
| <p>1. Le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE, che distribuiscono sul territorio italiano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio, possono attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio:</p> | <p>1. Salva la facoltà di esternalizzare la funzione antiriciclaggio anche al di fuori del gruppo, o di attribuirne i compiti alla sede centrale nel rispetto delle disposizioni di cui gli articoli 16 e 23 del Regolamento IVASS n. 44/2019, le sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato membro o in un Paese SEE, che distribuiscono sul territorio italiano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio, possono attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio:</p> | <p>Con riferimento alla difformità segnalata dall'ANIA tra i soggetti individuati al comma 1 dell'articolo 5 e quelli indicati nell'AIR (alla pag 11 del documento in consultazione) si conferma che nell'AIR sono state incluse, per errore, anche le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato Terzo. E' evidente, infatti, come la semplificazione concessa possa riguardare solo imprese comunitarie, assoggettate al controllo di Autorità di Vigilanza che operano anch'esse sulla base della condivisa disciplina comunitaria.</p> <p>A fronte delle osservazioni ricevute da ANIA e dagli studi Norton Rose Fulbright e DPA relativamente al coordinamento con le disposizioni del Regolamento 44/19 - e in accoglimento delle stesse - si chiarisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è sempre consentito ricorrere all'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio - anche al di fuori del gruppo o nella forma dell'attribuzione dei compiti alla sede centrale - nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 23 del regolamento n. 44/2019;</li> <li>- l'articolo 23 accorda alle sole sedi secondarie di imprese con sede in Stati SEE - e non a quelle con sede in paesi terzi - la facoltà di attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio all'omologa funzione della sede centrale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16 (criteri che sono applicabili anche in caso di esternalizzazione a livello di gruppo - ai sensi del comma 24 del medesimo articolo 16 - nel cui ambito rientra "<i>l'esternalizzazione</i>" da parte della sede secondaria consistente nell'attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio alla sede centrale ai sensi dell'articolo 23, comma 2); a tal fine, per chiarire l'effettiva portata della semplificazione di cui al presente comma, nell'articolo 16 viene introdotto un comma 25 (che esclude esplicitamente l'applicabilità dei commi da 3 a 7 e 16 dell'articolo 16 nei casi di esternalizzazione infragruppo nella forma dell'attribuzione dei compiti alla sede centrale ai sensi dell'articolo 23, comma 2, dato che la disciplina contenuta negli stessi commi è di per sé incompatibile con la fattispecie in esame);</li> <li>- la presente norma consente alle sole sedi secondarie di imprese con sede legale in uno degli stati aderenti allo SEE, che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati a basso rischio, una semplificazione ulteriore rispetto alle possibilità previste dagli articoli 16 e 23;</li> <li>- la disposizione in esame prevede, infatti, non soltanto che - in luogo dell'istituzione delle funzione antiriciclaggio in Italia - le sole predette rappresentanze ne possano attribuire i compiti all'omologa funzione della sede centrale (facoltà già prevista dall'articolo 23, comma 2, per tutte le rappresentanze) ma anche che presso la sede secondaria non venga designato alcun titolare interno per presidiare i processi antiriciclaggio attribuiti alla sede centrale (nomina che, invece, è sempre obbligatoria ai sensi del medesimo articolo 23, comma 2).</li> </ul> <p>Sono previste talune condizioni per potersi avvalere di tale ulteriore semplificazione (alternative fra loro): il distacco parziale di uno degli addetti alla funzione antiriciclaggio della sede centrale (o l'individuazione di un addetto alla medesima funzione, non facente parte dei dipendenti della sede centrale ma almeno domiciliato in Italia per la carica), nel primo caso; la nomina di uno dei Rappresentanti generali purché privo di deleghe che ne pregiudichino l'autonomia, nel secondo caso.</p> <p>Alla luce delle osservazioni formulate, per conseguire una maggiore chiarezza espositiva viene modificato il comma 1 del presente articolo; inserito un nuovo comma 25 nell'articolo 16 del regolamento n. 44/2019 (che circoscrive quali siano i commi dell'articolo 16 applicabili nella fattispecie di cui all'articolo 23, comma 2).</p> | <p>Si chiede conferma che la definizione di "<i>prodotti standardizzati a basso rischio</i>" sarà inserita nell'emanando provvedimento sui fattori di rischio.</p> <p>Si rileva poi che, a differenza di quanto indicato nella relazione di presentazione dello schema di provvedimento (a pag. 11), nell'art. 5 non vengono citate le sedi secondarie di imprese assicuratrici con sede legale in uno Stato terzo.</p> | <p>In ossequio al principio di proporzionalità, si propone di consentire altresì l'affidamento di compiti alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo, in caso di accentramento di tali funzioni a livello di gruppo.</p> | <p>Gli artt. 5 e 6 del Documento di consultazione sembrerebbero prevedere che le sedi secondarie di Compagnie operanti in regime di stabilimento in Italia siano tenute ad attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla medesima funzione istituita presso la sede centrale della capogruppo, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione sia distaccato o sia domiciliato per la carica in Italia, oppure</li> <li>- a uno dei Rappresentanti generali, a condizione che non sussistano deleghe nei suoi confronti che pregiudichino la sua autonomia.</li> </ul> <p>Tale formulazione sembrerebbe contraddire quanto precedentemente previsto dall'art. 23 comma 2 del Regolamento, già in vigore, che ha permesso alle sedi secondarie di assegnare i compiti di funzione antiriciclaggio all'omologa funzione presso la direzione generale, individuando, a presidio dei processi antiriciclaggio, un titolare della funzione antiriciclaggio, tenuto a coordinarsi con il titolare della struttura cui i compiti sono stati attribuiti presso la sede centrale e che rimane responsabile della funzione medesima.</p> <p>Tale impostazione risulta necessaria specie nei casi in cui, in concreto, non sia consentito attribuire i compiti della funzione antiriciclaggio al Rappresentante generale cui siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.</p> <p>Peraltro, tale impostazione è coerente con quanto previsto nell'AIR preliminare, posto che l'Autorità sottolinea come le Compagnie operanti in stabilimento possono avvalersi delle risorse specialistiche della funzione già istituite presso la sede centrale, senza essere tenute ad istituire una autonoma funzione antiriciclaggio in Italia (né prevederne il distacco).</p> <p>Il raggiungimento degli scopi perseguiti da tale disposizione risulterebbe garantito, in linea con quanto già previsto dall'art. 23 del Regolamento, con l'istituzione di un titolare della funzione della branch che abbia compiti di coordinamento con (e relativo riporto funzionale nei confronti de) il titolare della funzione nominato presso la capogruppo con specifico riferimento ai rischi AML del mercato italiano. Sarebbe in questo modo garantita la coerenza interna tra il documento in consultazione e il Regolamento, i principi di applicazione delle norme dello Stato home alle questioni di corporate governance nonché la specifica presa in carico da parte dell'organo amministrativo/board degli specifici rischi relativi al mercato italiano.</p> <p>Stante la formulazione degli articoli in commento e la loro lettura in combinato disposto, si chiede di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le modalità pratiche per effettuare il distacco, anche (e soprattutto) in termini di tempistiche minime/massime, chiarendo così se e come gli effetti applicativi di tale provvedimento incidano in modo proporzionato sulla struttura di governance della capogruppo. Dal punto di vista pratico, si chiede, in particolare, se possa intendersi sufficiente la permanenza presso la branch dell'incaricato della funzione della capogruppo per un periodo di tempo limitato (ad esempio 1 – 2 giorni, in proporzione al rischio operativo) ogni bimestre o trimestre. Un'interpretazione così orientata gioverebbe a prevenire possibili rischi dal punto di vista giuslavoristico e/o fiscale. Si rimanda al commento all'art. 9 del presente provvedimento.</li> <li>- che la scelta del distacco resti comunque alternativa rispetto alla nomina di un titolare autonomo della branch con compiti di coordinamento nei confronti della funzione costituita nella direzione generale.</li> </ul> |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI   | ANIA   | Norton Rose Fulbright Studio Legale   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA |
|---|--|---|--|---|---|
| a) alla funzione di verifica della conformità alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno uno degli addetti a tale funzione, |  |   | <p>In via preliminare si domanda come si coordini la previsione in esame con l'art. 23 del regolamento IVASS n. 44/2019, e in particolare con il comma 2 dello stesso articolo, che disciplina analogo fattispecie. Sembra di poter ritenere che le due disposizioni siano tra loro in rapporto di genere (art. 23: rischio alto e medio) a specie (art. 5: rischio basso).</p> <p>Si domanda inoltre se l'eventuale attribuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio alla funzione di verifica di conformità alla normativa antiriciclaggio istituita presso la sede centrale dell'impresa assicuratrice comporti l'applicazione delle politiche e procedure di "casa madre" (comunitaria o extracomunitaria), anche in riferimento alle misure di adeguata verifica della clientela da porre in essere (vedi l'osservazione di carattere generale).</p> | <p>Rispetto al comma 1, lett. (a), si propone di consentire, ove ciò sia adeguato alle dimensioni dell'attività dell'impresa in Italia, in virtù del principio di proporzionalità, anche soluzioni organizzative ulteriori rispetto al distacco a tempo parziale, anche attraverso soluzioni tecnologiche ed una presenza fisica ad hoc che non assurga a distacco. Si suggerisce inoltre che la sede centrale possa essere alternativamente individuata nella società appartenente al medesimo gruppo cui è stata attribuita la funzione secondo la normativa del paese d'origine.</p> |   |
| i. se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia,  |  | <p>In merito alle osservazioni dell'ANIA e dello Studio DPA si chiarisce, preliminarmente quanto segue. La previsione del distacco parziale è una facoltà accordata all'impresa che, nella propria autonomia organizzativa, decide se ritiene utile avvalersene o meno. Tale soluzione è sempre stata intesa come temporanea in presenza di situazioni particolari, come ad esempio la fase di avvio di una sede secondaria neo-istituita o la fase di chiusura di una sede secondaria che resta aperta soltanto per gestire il portafoglio in <i>run off</i>.</p> <p>Si precisa, inoltre, trattandosi di distacco di personale da un datore di lavoro insediato nell'Unione europea, che la norma di riferimento è l'art. 12 del Regolamento UE n. 883/2004, che dispone che <i>"La persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona distaccata."</i></p> <p>Infine, in risposta allo Studio Norton Rose Fulbright, si chiarisce che l'istituto del distacco parziale e la previsione di una presenza minima sono volti proprio ad evitare che l'attività avvenga esclusivamente a distanza e che sia chiaramente individuato il soggetto cui l'attività fa capo (tenuto a rispondere ad ogni richiesta delle competenti autorità italiane).</p> | <p>Si fa presente che la figura del <i>"distacco parziale"</i> ha un impatto rilevante per le imprese assicuratrici (soprattutto con operatività a basso rischio), sia economico sia logistico, e comporta difficoltà operative sul piano giuslavoristico (la sussistenza dell'interesse proprio del <i>"distaccante"</i>, che dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistente; la temporaneità del distacco). Al fine di evitare che l'agevolazione proposta non venga concretamente utilizzata e quindi si riveli, nei fatti, come <i>"inutiliter data"</i>, si propone pertanto di far riferimento esclusivamente all'opzione della <i>"domiciliazione per la carica in Italia"</i>, eliminando dal testo le parole <i>"i. se dipendente dalla sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia, ii. negli altri casi,"</i>.</p>            | <p>Inoltre, si suggerisce di sostituire <i>"distaccato a tempo parziale in Italia"</i> con <i>"distaccato a tempo parziale per l'adempimento delle attività connesse all'operatività in Italia"</i>, così consentendo operatività a distanza (e conseguentemente eliminando l'art. 9).</p>  |   |
| ii. negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia;   | ii. <del>negli altri casi</del> ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia; | <p>In merito all'osservazione dell'ANIA (sopra riportata), si chiarisce che tale fattispecie si riferisce ad un addetto alla funzione antiriciclaggio della sede centrale che non sia un dipendente della stessa sede centrale (ad esempio, perché la stessa sede centrale ha esternalizzato a terzi la propria funzione antiriciclaggio). In tal caso, deve essere domiciliato per la carica in Italia il dipendente dell'<i>outsourcer</i> individuato come addetto della funzione antiriciclaggio della sede centrale nonché della sede secondaria in Italia (ovviamente è rimessa all'autonomia organizzativa dell'<i>outsourcer</i> individuare un proprio addetto che sia già domiciliato per la carica in Italia o che debba, a sua volta, essere distaccato a tempo parziale nella circostanza).</p>  |  |   |   |
| b) a uno dei Rappresentanti generali, a condizione che al Rappresentante generale non siano attribuite deleghe che ne pregiudichino l'autonomia.  |  | <p>In merito al commento dell'ANIA si chiarisce che la disposizione fa riferimento a <i>"uno dei Rappresentanti Generali"</i>; è infatti applicabile di norma laddove sia presente più di un Rappresentante Generale e uno di essi sia privo di deleghe che ne pregiudichino l'autonomia. Costituisce un caso particolare il rappresentante generale unico di una sede secondaria, la cui operatività è limitata alla gestione del portafoglio in <i>run-off</i>. La norma si considera ugualmente rispettata purchè: venga riservato alla direzione centrale il potere di accettare versamenti aggiuntivi di importo non contrattualmente predefinito e di modificare le clausole contrattuali; tali limitazioni dei poteri del rappresentante generale siano rese pubbliche nelle forme previste nel Registro delle Imprese.</p>  | <p>Si chiede di chiarire quali siano le deleghe che potrebbero pregiudicare l'autonomia del Rappresentante Generale, tenuto conto che egli è ordinariamente fornito di tutte le deleghe necessarie per poter operare, e quindi l'opzione qui delineata potrebbe non essere concretamente percorribile dalle imprese assicuratrici (comunitarie e non). Al riguardo, si propone di prevedere l'attribuzione dei compiti della funzione antiriciclaggio anche a un procuratore del rappresentante generale, inserendo dopo la parola <i>"autonomia"</i> le parole <i>"o a un suo procuratore"</i>.</p>   |   |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | SNA –  | AIBA  | ANAGINA   |
|---|--|--|--|---|---|
| 2. Gli agenti e broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:                         |  |  | Chiediamo di inserire nel testo il riferimento all'intervallo temporale di cui all'Art.10.   |   |   |
| a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta; | a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - <b>alla fine di ciascun anno solare</b> - nella sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a trenta;                  | <p>Non si ritiene di accogliere la proposta formulata da SNA e AIBA in merito alle soglie organizzative e dimensionali in quanto le stesse sono state oggetto di approfondita analisi, già illustrata alle associazioni di categoria, e un ulteriore innalzamento delle stesse porterebbe di fatto all'inapplicabilità della norma.</p> <p>Con riferimento alle richieste di precisazioni, avanzate anche da ANAGINA, circa l'individuazione dei premi da tenere in considerazione per il parametro dimensionale, la lettera b) è stata riformulata ed è stata introdotta la definizione di "premi lordi contabilizzati".</p> <p>In merito alla richiesta di chiarimenti di ANAGINA, si conferma e si esplicita nel testo del provvedimento che i dipendenti e collaboratori da considerare ai fini del requisito organizzativo sono quelli iscritti nella sezione E del RUI al 31.12 di ciascun anno.</p> | Chiediamo di richiamare qui il "Requisito organizzativo", così come da nostra osservazione relativa all'Art.2 – Definizioni. Inoltre, proponiamo di modificare il parametro portandolo ad un numero pari o superiore a 60, in quanto più rispondente alla realtà degli intermediari e agli obiettivi che ci si propone col presente Provvedimento.   | Fermo restando quanto evidenziato in premessa circa l'inopportunità di valorizzare tra i requisiti organizzativi il numero degli iscritti in sezione e), si richiede di valutare un possibile innalzamento del numero degli iscritti  | Chiediamo conferma che, ai fini del computo, i dipendenti rilevano in quanto iscritti anch'essi nella sezione E. Saranno, quindi, non computabili i dipendenti e collaboratori non iscritti in E, in quanto operanti esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in A ovvero dell'intermediario iscritto in E. Chiediamo altresì l'individuazione di una data alla quale fare riferimento per la misurazione dei dipendenti. Proponiamo, quindi, l'introduzione delle parole " <i>alla fine di ciascun anno</i> " quale termine di riferimento per il computo del numero dei dipendenti e/o collaboratori iscritti alla sezione E del RUI, alla stregua di quanto già previsto nell'art. 8 comma 2.                                       |
| b) premi lordi totali intermediati (risultanti dalla comunicazione all'IVASS delle imprese per cui distribuiscono) superiori a € 15 milioni.                | b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese - comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari - sia superiore a € 15 milioni. |  | Chiediamo di richiamare qui il "Requisito dimensionale", così come da nostra osservazione relativa all'Art.2 – Definizioni.  | Al fine di escludere possibili fraintendimenti, si suggerisce di integrare come segue: "premi lordi intermediati di cui ai rami previsti dall'art. 2 comma 1 del codice ..." Con riferimento ai requisiti individuati per definire quali agenti e broker siano tenuti ad istituire una Funzione Antiriciclaggio, con esplicito riferimento a quanto riportato all'art. 5, comma 2, lettera b) si chiede quanto segue: 1) Al fine di garantire omogeneità con quanto affermato all'art. 10, c.5 del medesimo Schema di provvedimento, si chiede di specificare anche in tale articolo che gli intermediari debbano considerare i premi lordi intermediati comunicati dalle Imprese e/o, in mancanza di una tempestiva comunicazione da parte di queste ultime, risultanti dai dati in proprio possesso. Si chiede inoltre di chiarire perché in tale comma si faccia riferimento alla Comunicazione che le Imprese devono inviare all'IVASS (Art. 12 che introduce l'art. 28 -sexies del Reg. 44/2019) se in realtà in tale disposizione bisognerebbe fare riferimento ai dati che le Imprese devono comunicare agli Intermediari al fine di poter determinare il totale dei premi lordi contabilizzati, e che sono richiamati all'art. 10 e all'art. 13 dello Schema di decreto. Si ipotizza infatti che agli intermediari non venga inviata la medesima Comunicazione che viene inviata dalle Imprese all'IVASS, che oltretutto riguarda un numero elevato di dati e informazioni non attinenti esclusivamente all'operatività dei singoli intermediari. | 1) Si chiede se sussista una differenza tra il parametro " <i>premi lordi totali intermediati</i> " utilizzato nell'art. 5 comma 2 lettera b) ed il parametro " <i>volume di premi lordi contabilizzati</i> " utilizzato nell'art. 8 comma 2. Nel caso non sussista differenza alcuna chiediamo di utilizzare un'unica terminologia per evitare confusione. Nel caso sussista una differenza chiediamo l'utilizzazione di un unico parametro per entrambe le previsioni.<br>2) Si chiede di precisare che il parametro " <i>premi lordi totali intermediati superiori a € 15 milioni</i> " di cui all'art. 5, comma 2 lett b) si riferisce esclusivamente al portafoglio ramo Vita. Si chiede inoltre se i Premi unici sono da considerare ai fini del computo. |
|   |  |  | Per quanto sopra, il testo del comma 2 potrebbe essere così riformulato: " <i>Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione antiriciclaggio qualora, nel rispetto dell'intervallo temporale previsto dall'Art.10, ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) Requisito organizzativo: numero di collaboratori iscritti alla sezione E del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a 60; b) Requisito dimensionale: Ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati di nuova produzione relativi ai rami vita di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP o, meglio ancora, se relativi ai prodotti di investimento assicurativi di cui all'Art.1, comma 1, ss-bis) del CAP, superiore a 15 milioni.</i> " |   |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | ANIA  | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|--|--|--|---|---|--|
| Art. 6   |  |  |   |   |  |
| (Titolare della funzione antiriciclaggio)  |  |  |   |   |  |
| 1. Nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del presente Provvedimento le sedi secondarie possono nominare titolare della funzione antiriciclaggio in relazione all'attività svolta sul territorio italiano il titolare dell'omologa funzione istituita presso la sede centrale della stessa impresa, a condizione che la persona designata, | 1. Nel caso in cui si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), <del>del presente Provvedimento</del> le sedi secondarie possono nominare titolare della funzione antiriciclaggio in relazione all'attività svolta sul territorio italiano, il titolare dell'omologa funzione istituita presso la sede centrale della stessa impresa, a condizione che la persona designata, | Con riferimento all'osservazione dello Studio Norton Rose Fulbright, si conferma quanto già chiarito sopra.<br>La sede secondaria può optare, laddove ne ricorrano le condizioni:<br>- per l'esternalizzazione "in senso proprio" della funzione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento 44, ad un qualunque fornitore in possesso dei requisiti, tra i quali senz'altro rientrano sia la società capogruppo estera sia altre imprese di assicurazione che appartengono al gruppo assicurativo estero;<br>- per l'esternalizzazione nella forma dell'attribuzione dei relativi compiti all'omologa funzione della sede centrale, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 16, comma 25 (inserito ex novo) e 23, comma 2, del medesimo Regolamento;<br>- per l'attribuzione diretta dei compiti della funzione antiriciclaggio alla sede centrale, avvalendosi delle semplificazioni previste dagli artt. 5 e 6 del presente Provvedimento, i quali consentono di non individuare alcun addetto della sede secondaria nel ruolo di "titolare della funzione antiriciclaggio che presidia i processi antiriciclaggio, coordinandosi con il titolare della struttura alla quale i compiti sono stati attribuiti" (assegnando tale ruolo direttamente allo stesso titolare dell'omologa funzione della sede centrale, purché quest'ultimo sia distaccato a tempo parziale presso la sede secondaria oppure sia comunque domiciliato per la carica in Italia, qualora si tratti di un dipendente dell'outsourcer cui la sede centrale ha esternalizzato la propria omologa funzione). |   | Si reitera il commento al comma 1 dell'articolo 5: In ossequio al principio di proporzionalità, si propone di consentire altresì l'affidamento di compiti alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo, in caso di accentramento di tali funzioni a livello di gruppo.   | Si richiama integralmente il commento all'articolo 5 che precede, sottolineando la necessità di coordinamento tra tali articoli e il disposto dell'art. 23 del Regolamento 44/2019.  |
| a) se dipendente della sede centrale, venga distaccata a tempo parziale in Italia oppure,  |  | Si rinvia ai chiarimenti forniti in relazione all'articolo 5   | Si fa presente che la figura del "distacco parziale" ha un impatto rilevante per le imprese assicuratrici (soprattutto con operatività a basso rischio), sia economico sia logistico, e comporta difficoltà operative sul piano giuridico (la sussistenza dell'interesse proprio del "distaccante", che dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistente; la temporaneità del distacco). Al fine di evitare che l'agevolazione proposta non venga concretamente utilizzata e quindi si riveli, nei fatti, come "inutiliter data", si propone pertanto di far riferimento esclusivamente all'opzione della "domiciliazione per la carica in Italia", eliminando dal testo le parole ", a) se dipendente dalla sede centrale, venga distaccata a tempo parziale in Italia oppure, b) negli altri casi,". | Rispetto al comma 1, lett(a) si reitera il medesimo commento proposto per il comma 1, lett (a) dell'art. 5. si propone quindi di consentire, ove ciò sia adeguato alle dimensioni dell'attività dell'impresa in Italia, in virtù del principio di proporzionalità, anche soluzioni organizzative ulteriori rispetto al distacco a tempo parziale, anche attraverso soluzioni tecnologiche ed una presenza fisica ad hoc che non assurga a distacco. Si suggerisce inoltre che la sede centrale possa essere alternativamente individuata nella società appartenente al medesimo gruppo cui è stata attribuita la funzione secondo la normativa del paese d'origine. | Fermo quanto precedentemente commentato, con specifico riferimento al distacco, nel caso in cui fosse richiesto di dislocare la funzione per un periodo consistente (di più settimane) in Italia:<br>- esso potrebbe essere di difficile realizzazione per le direzioni generali, in termini di costi nonché in termini organizzativi.<br>- peraltro, in strutture AML o compliance meno strutturate, ma pur sempre proporzionate e conformi con il diritto dello Stato membro d'origine, il distacco potrebbe rivelarsi di difficile gestione, posto che si giungerebbe al risultato di privare la capogruppo della funzione, momentaneamente distaccata in Italia;<br>- verrebbero previsti oneri aggiuntivi in materia di corporate governance, in contrasto con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea in materia di applicazione del diritto dello Stato home con riferimento ai requisiti prudenziali e di struttura delle Compagnie assicurative. Poiché tale soluzione sembrerebbe non in linea con l'intento di semplificazione più volte sottolineato nell'AIR preliminare da codesta spettabile Autorità, si chiede di confermare che l'interpretazione sopra delineata sia coerente con la ratio dello schema di Provvedimento [Si veda, in particolare, il commento all'art 5 nella seguente parte: "Dal punto di vista pratico, si chiede, in particolare, se possa intendersi sufficiente la permanenza presso la branch dell'incaricato della funzione della capogruppo per un periodo di tempo limitato (ad esempio 1 – 2 giorni, in proporzione al rischio operativo) ogni bimestre o trimestre. Un'interpretazione così orientata gioverebbe a prevenire possibili rischi dal punto di vista giuridico e/o fiscale. Si rimanda al commento all'art. 9 del presente provvedimento"] |
| b) negli altri casi, sia comunque domiciliata per la carica in Italia.   | b) <del>negli altri casi</del> siove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia.  |  |   |   | Si chiede di chiarire cosa possa intendersi per "altri casi", ferme le difficoltà di domiciliazione in Italia di qualsiasi funzione nei termini già espressi in precedenza.  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANAGINA  | SP CONSULTING S.R.L.   |
|---|---|---|--|--|
| <p>2. Gli agenti e broker assicurativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente Provvedimento che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale non sono tenuti alla nomina del titolare della funzione antiriciclaggio. Di quest'ultima, in tale ipotesi, risponde direttamente l'agente o broker persona fisica.</p> |   | <p>Con riferimento all'osservazione di Anagina, si chiarisce che soltanto gli agenti e i broker in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 sono obbligati ad istituire la funzione antiriciclaggio e, conseguentemente, a nominare il titolare della stessa funzione, il quale deve possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità individuati dal Regolamento 44. Tali agenti e broker hanno sempre la facoltà di esternalizzare a terzi (tra cui un'impresa di assicurazione) la funzione antiriciclaggio nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16 del medesimo regolamento.</p> <p>Il presente comma prevede, tuttavia, una rilevante eccezione (e semplificazione) per gli agenti e broker che operano in forma di impresa individuale; questi ultimi non sono obbligati a nominare un titolare visto che, a differenza di altre tipologie di forme giuridiche, l'imprenditore è l'unico responsabile della società, a prescindere dall'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori esterni. Tuttavia, anche agli agenti e broker che operano in forma di impresa individuale (al pari di quelli che operano in forma societaria) resta sempre consentito di avvalersi della facoltà di esternalizzare a terzi la funzione antiriciclaggio.</p> | <p>Si chiede se possa essere nominato titolare della funzione antiriciclaggio un collaboratore esterno. Nel caso la scelta ricada su un dipendente diamo invece per scontato che la nomina possa cumularsi con le ulteriori attività dallo stesso già espletate. Ciò al fine di evitare un aumento dei costi di agenzia.</p> |  |
| <p>3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) del Regolamento IVASS n. 44/2019.</p>   | <p>3. Il titolare nominato ai sensi del comma 1 possiede i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dagli articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 2 del Regolamento IVASS n. 44/2019.</p> | <p>Si ritiene di accogliere il suggerimento di SP Consulting e il presente comma viene quindi integrato con il riferimento all'art. 15 del Regolamento 44.</p>  |  | <p>Si chiede di integrare l'inciso con il riferimento unitamente all'articolo 10 richiamato, all'articolo 15 del Regolamento n. 44/2019 che, specificatamente è dedicato al Titolare della funzione antiriciclaggio e nello specifico al comma 2 che ne indica i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.</p> |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | ANIA   | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|--|---|--|--|--|
| Art 7  |   |  |  |  |
| (Segnalazione delle operazioni sospette)   |   |  |  |  |
| <p>1. Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette relative all'attività svolta sul territorio italiano.</p> | <p>1. Le imprese stabilite senza succursale nominano un responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette che svolge i compiti di cui all'articolo 18, commi 6, 7 e 8 del Regolamento IVASS n. 44/19 <del>relativae all'attività svolta sul territorio italiano</del> in relazione ai clienti cui i prodotti assicurativi vengono distribuiti sul territorio italiano dagli intermediari assicurativi con cui le stesse imprese hanno stipulato contratti/accordi di collaborazione.</p> | <p>Con riferimento all'osservazione dell'ANIA si conferma, come già illustrato nell'AIR, che le segnalazioni delle operazioni sospette devono essere effettuate alla UIF limitatamente ai prodotti di assicurazione distribuiti in Italia dagli intermediari assicurativi di cui si avvalgono. In ogni caso, per maggiore chiarezza, il comma viene integrato.</p> <p>In merito alle osservazioni dello Studio DPA e dell'ANIA si conferma, come già illustrato nell'AIR, che la presente disposizione non impone alle imprese stabilite senza succursale di istituire alcun ufficio in Italia bensì unicamente di nominare un Responsabile SOS incaricato di inviare alla UIF le segnalazioni relative ai clienti cui gli intermediari assicurativi - di cui si avvalgono - distribuiscono sul territorio italiano i propri prodotti. Inoltre, tali obblighi non sono imposti genericamente a tutte le imprese che operano in libera prestazione di servizi ma sono limitati ad un sottoinsieme di queste ultime, costituite da quelle imprese "stabilite senza succursale" destinate della normativa italiana ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. u) del D. Lgs. n. 231/07). Il presente provvedimento, inoltre, circoscrive ulteriormente il perimetro di applicazione, in quanto in concreto tra i destinatari vengono individuate non già tutte le imprese stabilite senza succursale bensì soltanto quelle in possesso dei requisiti qui definiti.</p> <p>Relativamente alla cooperazione tra le FIU, sebbene l'art. 53 della IV Direttiva comunitaria preveda la trasmissione delle SOS che riguardano un altro Stato membro alla FIU di tale Stato, la Direttiva UE 2019/1153 (che disciplina l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e lo scambio di informazioni tra le FIU), non prevede una specifica tempistica né i canali informatici per lo scambio di informazioni tra le FIU dei diversi Stati membri, che peraltro è limitato ai casi di terrorismo o crimine organizzato associato al terrorismo e non a tutti i tipi di reati (cfr. Rapporto della Commissione europea del 24 luglio 2019 sul rafforzamento della cooperazione tra le FIU).</p> <p>Le due considerazioni appena illustrate consentono di ritenere proporzionati, anche nei termini sanciti dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 25.04.13, causa c 212/11) gli obblighi imposti.</p> <p>Oltretutto, è da tenere presente che, vista la competenza esclusiva delle autorità italiane all'accertamento e perseguimento dei reati perpetrati sul territorio nazionale, è fondamentale una tempestiva e diretta segnalazione, senza eventuali doppi passaggi tra FIU.</p> <p>Non sono in ogni caso dovute segnalazioni di operazioni sospette riguardanti clienti "domiciliati in Italia" cui i prodotti assicurativi sono stati venduti senza alcuna intermediazione assicurativa svolta nel territorio italiano.</p> <p>Quanto al rischio di duplicare le segnalazioni, il fenomeno si verifica esclusivamente se la legislazione del paese in cui è situata la sede centrale dell'impresa impone a quest'ultima di segnalare alla locale FIU anche operazioni e rapporti continuativi già segnalati alla FIU del paese in cui tali rapporti o operazioni sono intrattenuti o eseguite.</p> <p>Al riguardo si rammenta che il fenomeno della duplicazione di segnalazione non costituisce una novità poiché già si verifica in relazione alle segnalazioni effettuate alla UIF dalle sedi secondarie in Italia delle imprese con sede centrale in un altro Stato membro, laddove sussista una previsione normativa locale della specie (di segnalare comunque alla locale FIU le operazioni sospette delle proprie sedi secondarie insediate in altri Stati membri),</p> | <p>Si rileva che nella disposizione non è espressamente previsto a quale Autorità debbano essere trasmesse le segnalazioni delle operazioni sospette (SOS). Le imprese assicuratrici che operano in LPS segnalano già alle Autorità dei loro Paesi le operazioni sospette. Nell'ambito della cooperazione internazionale, queste segnalazioni sono già a disposizione dell'Autorità italiana. L'obbligo di inoltrare le segnalazioni contemporaneamente a due Autorità diverse sarebbe suscettibile di creare una duplicazione di lavoro e inefficienza operativa.</p> <p>Si fa inoltre presente che la figura del "distacco parziale" ha un impatto rilevante per le imprese assicuratrici, sia economico sia logistico, e comporta difficoltà operative sul piano giuslavoristico (la sussistenza dell'interesse proprio del "distaccante", che dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistente; la temporaneità del distacco). Al fine di evitare che l'agevolazione proposta non venga concretamente utilizzata e quindi si riveli, nei fatti, come "inutiliter data", si propone pertanto di far riferimento esclusivamente all'opzione della "domiciliazione per la carica in Italia", eliminando dal testo le parole "i. se dipendente dalla sede centrale, venga distaccata anche a tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi, ma comunque nella disponibilità dell'impresa, ii. negli altri casi,".</p> <p>Si ritiene, infine, che alle imprese sia in ogni caso consentito il ricorso all'art. 25 del regolamento IVASS n. 44/2019 (delegato SOS di gruppo) nonché la facoltà di designare quale responsabile SOS il responsabile SOS dell'impresa italiana appartenente a un gruppo europeo: si chiede conferma di tale interpretazione.</p> | <p>La previsione di una specifica funzione per la segnalazione delle operazioni sospette con riferimento all'operatività sul mercato italiano parrebbe di difficile realizzazione e di quantomeno discutibile coerenza rispetto al principio di applicazione dell'home country regulation in relazione ai requisiti prudenziali e di corporate governance dell'impresa.</p> <p>La disposizione di cui all'art. 7, nell'attuale formulazione, comporterebbe una duplicazione di costi e di funzioni in capo all'impresa operante in libera prestazione di servizi, potendo, in astratto, costituire un ostacolo all'esercizio dell'attività da parte di impresa con sede principale in un altro Stato membro e potendo, in qualche modo, integrare altresì il non pieno rispetto dei principi di necessità, di non duplicazione e di proporzionalità cui deve essere improntata l'azione del legislatore domestico nell'ambito del mercato unico (si veda, inter alia, la Comunicazione interpretativa della Commissione 2000/C 43/03). Non varrebbe peraltro a superare i rilievi sopra richiamati il riferimento, effettuato nell'AIR preliminare, alla sentenza CGUE nella causa C-212/11, posto che quest'ultima non ha ad oggetto l'istituzione di una specifica funzione AML o SOS né la previsione di obblighi aggiuntivi presso la direzione centrale, riferendosi piuttosto la pronuncia all'obbligo generale per le imprese di comunicare informazioni alle Autorità di vigilanza dello Stato ospitante, in assenza di una piattaforma di collaborazione tra le Autorità.</p> <p>Benché non rilevi per i fini per cui è stata richiamata, si sottolinea, in ogni caso, come la Corte precisi che "81 Pertanto, una normativa nazionale di uno Stato membro ospitante, come quella oggetto della controversia principale, soddisfa il requisito della proporzionalità nella misura in cui essa impone agli enti creditizi con sede in un altro Stato membro, con riferimento alle operazioni realizzate in regime di libera prestazione dei servizi, di comunicare le informazioni necessarie per la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo direttamente all'UIF dello Stato membro ospitante soltanto in assenza di un meccanismo efficace che garantisca una cooperazione piena e completa tra le UIF e che permetta di lottare in maniera altrettanto efficace contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo".</p> <p>L'esigenza evidenziata dalla Corte deve ritenersi soddisfatta e adempiuta con l'implementazione nell'ambito del mercato unico dell'art. 51 della IV Direttiva AML che disciplina la piena cooperazione tra le AEV, inclusi (art. 53) i casi di segnalazione delle operazioni sospette, per cui "Quando una FIU riceve una segnalazione ai sensi dell'art. 33, par. 1, primo comma, lett. a) [segnalazione SOS, ndr], che riguarda un altro Stato membro, la trasmette prontamente alla FIU di tale Stato membro", rendendo, in concreto, possibile la comunicazione alla sola autorità home competente, che provvederà a inoltrare la comunicazione alla competente autorità italiana.</p> <p>In tale contesto di piena cooperazione e massima armonizzazione, risulterebbe pertanto troppo oneroso chiedere alle imprese operanti in LPS l'istituzione di specifiche funzioni, peraltro già istituite e previste nella capogruppo. Premesso quanto sopra, si riterrebbe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che alle imprese operanti in libera prestazione di servizi non possa richiedersi l'istituzione di una nuova e specifica funzione, che parrebbe peraltro porsi in contrasto con la natura stessa del modello operativo FOS, potendosi in ogni caso ritenere sufficiente l'istituzione della funzione presso la direzione centrale e, se del caso, l'indicazione di un punto di contatto per le Autorità italiane;</li> <li>2. che alle imprese operanti in libera prestazione di servizi non possa richiedersi di istituire la predetta funzione presso l'intermediario, potendosi al più prevedere, la possibilità, a scelta dell'impresa, di una apposita delega nei confronti della funzione istituita presso l'intermediario, i cui compiti e prerogative siano definiti con precisione nell'ambito degli accordi di distribuzione;</li> <li>3. che le imprese operanti in libera prestazione di servizi debbano effettuare le eventuali segnalazioni per le operazioni sospette unicamente nei confronti della Autorità competente dello Stato home, anche in considerazione delle norme (di rango primario) sul segreto assicurativo applicabili in taluni Stati membri.</li> <li>4. ferme restando le considerazioni sopra effettuate, si chiede, in ogni caso, di chiarire le modalità pratiche secondo cui rendere concreto il provvedimento di distacco (si rimanda al commento all'art. 9).</li> </ol> |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani, Norton Rose Fulbright Studio Legale  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|--|--|--|---|--|
| 2. Per tale incarico può essere designato il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette:   | 2. Per tale incarico può essere designato il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette:   |  | Si reitera il commento al comma 1 dell'articolo 5: In ossequio al principio di proporzionalità, si propone di consentire altresì l'affidamento di compiti alla funzione antiriciclaggio di altra società del gruppo, in caso di accentramento di tali funzioni a livello di gruppo.   |  |
| a. della sede secondaria italiana, se istituita per l'esercizio dell'attività anche in regime di stabilimento;   | a. di uno dei seguenti soggetti, a condizione che essi siano tenuti ad istituire la propria funzione antiriciclaggio:  |  |   |  |
|  | i. la sede secondaria italiana, se istituita per l'esercizio dell'attività anche in regime di stabilimento,  | Si accoglie la richiesta dell'ANIA di esplicitare che è consentito attribuire il ruolo di Responsabile SOS al Responsabile di gruppo ai sensi dell'art. 25 del Regolamento n. 44/19 oppure al Responsabile di un'impresa italiana o di una sede secondaria in Italia appartenente al medesimo gruppo assicurativo estero, quando l'ultima società controllante ha sede in uno Stato membro UE o appartenente allo SEE; l'articolo è stato di conseguenza integrato.  |   |  |
|  | ii. l'ultima società controllante italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo;  |  |   |  |
|  | iii. una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, facente parte di un gruppo italiano - di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) del Regolamento IVASS n. 44/2019 - ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15 della Direttiva (UE) 2015/849. |  |   |  |
| b. della sede centrale della stessa impresa a condizione che la persona designata,   |  |  |   | Ferma le considerazioni già espresse, la previsione in commento: - si porrebbe in contrasto con la natura stessa dell'attività in Libera prestazione di servizi, da ritenersi quale offerta di servizi in un territorio diverso da quello in cui è stabilita la sede principale dell'impresa. L'assenza di uffici o sedi nello Stato di prestazione del servizio (elemento naturale del business FOS) non sembra consentire il distacco presso altro ufficio né sembra consentire l'identificazione di un ufficio di terze parti che sia "comunque nella disponibilità dell'impresa"; - sempre in considerazione delle caratteristiche intrinseche dell'attività in libera prestazione di servizi, la previsione del distacco potrebbe risultare di difficile realizzazione in termini giuslavoristici e fiscali, con imposizione alle imprese operanti cross-border di costi non congrui rispetto alle finalità della normativa e che, in concreto, potrebbero limitare l'esercizio dell'attività nel contesto del mercato unico. |
| i. se dipendente della sede centrale, venga distaccata anche a tempo parziale in un ufficio in Italia, anche di terzi, ma comunque nella disponibilità dell'impresa, |  | Per quanto attiene alle osservazioni in merito al "distacco a tempo parziale" si rinvia a quanto già illustrato relativamente all'articolo 5 e si ricorda che questa è solo una delle possibilità messe a disposizione della quale le imprese possono liberamente scegliere di avvalersi o meno.   | Rispetto al comma 2, lett(b) si reiterano i commenti proposti per il comma 1, lett (a) dell'art. 5. si propone quindi di consentire, ove ciò sia adeguato alle dimensioni dell'attività dell'impresa in Italia, in virtù del principio di proporzionalità, anche soluzioni organizzative ulteriori rispetto al distacco a tempo parziale, anche attraverso soluzioni tecnologiche ed una presenza fisica ad hoc che non assurga a distacco. Si suggerisce inoltre che la sede centrale possa essere alternativamente individuata nella società appartenente al medesimo gruppo cui è stata attribuita la funzione secondo la normativa del paese d'origine. |  |
| ii. negli altri casi, sia comunque domiciliata per la carica in Italia;  | ii. negli altri casi qualora non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliata per la carica in Italia;  | In merito all'osservazione dello studio legale Polizzi D'Argenio e Associati, si segnala che la fattispecie riguarda il caso in cui la sede centrale dell'impresa stabilita senza succursale abbia esternalizzato a terzi la propria omologa funzione in materia di antiriciclaggio e la stessa intenda nominare quale responsabile per la segnalazione di operazioni sospette in Italia il dipendente dell'outsourcer che presso quest'ultimo è responsabile della funzione antiriciclaggio esternalizzata a tale outsourcer. In tale ipotesi, l'impresa stabilita senza succursale non può disporre il distacco a tempo parziale del dipendente di un terzo (l'outsourcer) bensì è tenuta a concordare con l'outsourcer le modalità con cui il dipendente di quest'ultimo - nominato responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette - possa conseguire il domicilio per tale carica in Italia (ad esempio, mediante il distacco a tempo parziale di tale dipendente disposto dallo stesso outsourcer). |   | Si precisa che la natura stessa dell'operatività in LPS non consente domiciliazioni nello Stato dove il servizio è prestato.   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA | MOTIVAZIONI   | ANIA   | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|---|---------------------|---|--|---|--|
| c. di un intermediario assicurativo di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) che distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa;  |                     | <p>In merito all'osservazione dello studio legale Polizzi D'Argenio e Associati, si segnala che anche in questa ipotesi si tratta di una facoltà accordata all'impresa stabilita senza succursali proprio per ridurre gli oneri a suo carico, in applicazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Non si ravvisano, inoltre, motivi di conflitto d'interesse, poiché gli intermediari assicurativi in questione sono costituiti da banche che sono già tenute ad istituire una funzione antiriciclaggio <u>autonoma</u> e a nominare un responsabile in possesso dei necessari <u>requisiti di indipendenza e professionalità</u> in base alla normativa secondaria adottata dalla Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza di settore in materia di antiriciclaggio sulle attività bancarie e finanziarie svolte dalle banche e dagli altri intermediari finanziari italiani nonché dalle sedi secondarie in Italia di banche e intermediari finanziari con sede in uno Stato membro UE o in un paese aderente allo SEE</p>                            |  |   | <p>La previsione in commento parrebbe non perfettamente aderente con i principi di necessità, di non duplicazione e di proporzionalità sopra delineati anche con riferimento all'individuazione della funzione presso l'intermediario, specie in caso di distribuzione effettuata tramite broker (per definizione indipendenti), stante anche il concreto rischio di conflitto d'interesse tra l'intermediario e la Compagnia.</p> |
| d. di un altro intermediario assicurativo, obbligato ad istituire la funzione antiriciclaggio e a nominare il relativo titolare, che, al momento della designazione, distribuisca in Italia i prodotti del comparto vita dell'impresa, da almeno due anni.    |                     | <p>In merito all'osservazione dell'ANIA, si segnala che l'opzione di duplicare i ruoli - responsabile della sede centrale per la segnalazione di operazioni sospette e "referente" presso l'intermediario assicurativo che distribuisce in Italia - non è stata considerata poiché rappresenterebbe un onere aggiuntivo non necessario: se con il termine "referente" si intende far riferimento al responsabile della segnalazione di primo livello (da parte dell'intermediario assicurativo all'impresa stabilita senza succursale), tale figura già esiste e coincide <i>tout court</i> con il responsabile della segnalazione delle operazioni sospette nominato dall'intermediario assicurativo e, pertanto, non si comprende quale ruolo dovrebbe svolgere diverso da quello che già gli compete (ovvero invio di una segnalazione di primo livello alla compagnia). La norma proposta, invece, consente di nominare proprio questo dipendente dell'intermediario assicurativo anche quale responsabile SOS dell'impresa stabilita senza succursale.</p> | <p>Posto che risulta operativamente e legalmente complesso (come si è già rilevato sub comma 2, lett. b), e anche in precedenza) dover distaccare il responsabile SOS della sede centrale per almeno un bimestre in Italia, fermo restando quanto già proposto in relazione all'istituto del "<i>distacco</i>" proponiamo di prevedere la possibilità di designare il responsabile SOS di "<i>casa madre</i>" individuando contestualmente un "<i>referente</i>" italiano presso un intermediario.</p> |   | <p>La previsione in commento parrebbe non perfettamente aderente con i principi di necessità, di non duplicazione e di proporzionalità sopra delineati anche con riferimento all'individuazione della funzione presso l'intermediario, specie in caso di distribuzione effettuata tramite broker (per definizione indipendenti), stante anche il concreto rischio di conflitto d'interesse tra l'intermediario e la Compagnia.</p> |
| 3. Gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale trasmettono le segnalazioni di operazioni sospette al responsabile per le segnalazioni sospette dell'impresa di riferimento o, qualora quest'ultima non sia individuabile, direttamente alla UIF. |                     |   |  |   |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI   | ANIA  | SP CONSULTING S.R.L.  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA   |
|--|--|---|---|---|---|
| Art. 8   |  |   |   |   |   |
| (Funzione di revisione interna)  |  |   |   |   |   |
| <p>1. Le politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE, sono stabilmente verificate da una funzione di revisione indipendente. Tale compito può essere attribuito alla funzione di revisione interna istituita presso la sede centrale dell'impresa, a condizione che almeno il titolare di tale funzione:</p> | <p>1. Le politiche, le procedure e i controlli interni in materia di antiriciclaggio delle sedi secondarie di imprese assicurative con sede legale in un altro Stato Membro dell'Unione europea o in un Paese SEE, sono stabilmente verificate da una funzione di revisione indipendente. A tal fine, i compiti descritti nell'articolo 19 del Regolamento IVASS n. 44/19 possono essere svolti dalla funzione di revisione interna istituita presso:</p> <p>a. l'ultima società controllante, italiana o con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo;</p> <p>b. una qualunque altra impresa, con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, facente parte di un gruppo italiano (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) del Regolamento IVASS n. 44/2019) ovvero di un gruppo estero di cui all'articolo 3, paragrafo 15 della Direttiva (UE) 2015/849,</p> <p>c. la sede centrale dell'impresa. Ciò è consentito a condizione che almeno il titolare di tale funzione:</p> | <p>Le osservazioni dell'ANIA e dello studio SP Consulting sono parzialmente accolte e il testo di conseguenza modificato.</p> <p>Con riferimento all'ulteriore osservazione dello studio SP Consulting, si conferma che le verifiche della funzione di revisione interna sono quelle previste nell'articolo 19, comma 1, del regolamento IVASS n. 44/2019.</p> <p>Con riferimento al commento dell'ANIA sulle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato <u>terzo</u>, si fa presente che alle stesse si applicano le disposizioni di cui al Regolamento IVASS n. 38/2018 in materia di Governo societario, quindi sono già tenute ad istituire e hanno facoltà di esternalizzare la funzione di revisione interna nel rispetto di tali norme.</p> <p>In relazione alle osservazioni dello Studio DPA si fa presente che la disposizione in esame è adottata ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 231/07 e si conferma quanto illustrato nell'AlR: a tutti i destinatari del d. lgs. n. 231/2007 è sempre richiesto di sottoporre politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio alla verifica periodica da parte di una Funzione di revisione indipendente; alle sedi secondarie è consentito (a determinate condizioni) attribuire tale attività alla casa madre o ad altre imprese del gruppo; è necessario che le autorità italiane di vigilanza di settore possano interloquire con il titolare di detta funzione di revisione interna in materia di antiriciclaggio.</p> <p>Alle sedi secondarie è sempre consentito nominare un proprio dipendente (assunto in Italia) quale referente della funzione di revisione interna della sede centrale (modalità che sovente costituisce la prassi nei gruppi transfrontalieri) nonché assegnare allo stesso dipendente il ruolo di titolare della funzione di revisione interna della sede secondaria limitatamente alla verifica di politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio della stessa sede secondaria. Ovviamente il "referente" svolgerà il suo ruolo in cooperazione con la funzione di revisione interna della sede centrale (al pari di quanto è previsto nei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio della sede secondaria e l'omologa funzione della sede centrale), ma sarà responsabile nei confronti delle competenti autorità italiane dell'efficacia delle verifiche che la funzione di revisione interna della sede secondaria è tenuta a pianificare e a svolgere (anche avvalendosi degli addetti alla funzione di revisione interna della sede centrale).</p> | <p>Si chiede di prevedere che il compito possa essere attribuito anche alla funzione di revisione interna istituita presso un'impresa appartenente al gruppo italiano o presso un'impresa italiana appartenente a un gruppo europeo.</p> <p>Anche in questo caso, inoltre, sembra essere "saltato" il riferimento alle sedi secondarie delle imprese assicuratrici con sede legale in un Paese terzo.</p> | <p>Si chiede di precisare se le verifiche della funzione di revisione interna su politiche, procedure e controlli interni in materia di antiriciclaggio includano le verifiche di competenza dell'internal audit descritte ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento n. 44/2019 come di seguito riportato: "In materia di rischio di riciclaggio, la funzione di revisione interna verifica:</p> <p>a) il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica dei rapporti continuativi, sia nella fase di instaurazione che nel corso dello svolgimento degli stessi, fino alla loro conclusione;</p> <p>b) l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti prescritti dalla normativa;</p> <p>c) il corretto funzionamento degli archivi informatici di cui all'articolo 34 del decreto antiriciclaggio;</p> <p>d) la consapevolezza del personale, della rete distributiva diretta .....".</p> <p>In tal senso si chiede di integrare l'inciso del Provvedimento in consultazione con il riferimento alle attività di cui all'articolo 19 comma 1 del Regolamento n. 44/2019. Si chiede, altresì, di precisare cosa si intende per "stabilmente", sostituendo eventualmente l'inciso con il termine "periodicamente".</p> | <p>Con riferimento all'istituzione o al distacco della funzione di revisione interna, volta a verificare le politiche, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio specifici per il rischio antiriciclaggio assunto nell'ambito dell'attività svolta sul mercato italiano, l'art. 8 sembrerebbe prevedere che le Compagnie operanti in Italia in regime di stabilimento possano alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istituire una funzione autonoma presso la sede secondaria, oppure</li> <li>- nominare la funzione presso la sede centrale e di distaccare o domiciliare per la carica il titolare presso la sede secondaria in Italia.</li> </ul> <p>La presente disposizione, nella sua attuale formulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comporterebbe, in caso di istituzione di una nuova funzione autonoma e specifica per la branch, il rischio di duplicazione dell'attività, delle funzioni e dei costi già previsti e sostenuti dalla capogruppo, ponendosi astrattamente in contrasto con il principio di proporzionalità che deve ispirare la normativa antiriciclaggio e la gestione dei relativi rischi;</li> <li>- sarebbe in contrasto con la natura stessa della branch (succursale) che, come noto, non possiede una propria personalità giuridica autonoma, comportando così una duplicazione nell'organigramma della direzione centrale;</li> <li>- parrebbe eccedere la delega prevista nell'ambito del Decreto AML;</li> <li>- sembrerebbe porsi in contrasto con quanto specificato nell'AlR Preliminare, laddove l'Autorità ha espressamente confermato di voler garantire una maggiore autonomia per le Imprese estere con sede secondaria in Italia, prevedendo la sola individuazione presso la branch di un titolare/referente cui le autorità italiane possano fare riferimento, non facendo alcun riferimento all'individuazione di una funzione autonoma di revisione interna o ad un eventuale distacco.</li> </ul> <p>In questo contesto, il medesimo fine di corretta e coerente gestione dello specifico rischio antiriciclaggio nell'ambito della branch italiana e di punto di contatto per le Autorità Italiane potrebbe essere raggiunto prevedendo la strutturazione di specifici flussi informativi tra la branch e la capogruppo, con la nomina, se del caso e sempre in coerenza con il principio di proporzionalità, di un mero referente che si coordini con il titolare della struttura alla quale i compiti sono stati attribuiti e che funga da soggetto cui le autorità italiane possano fare riferimento per la trasmissione delle eventuali informazioni richieste, ferma restando la permanenza della responsabilità della funzione – come prevista dal diritto dello Stato home – in seno alla sola capogruppo.</p> <p>Ferme restando le considerazioni sopra effettuate, si chiede, in ogni caso, di chiarire le modalità pratiche secondo cui rendere concreto il provvedimento di distacco, chiarendo se, dal punto di vista pratico, debba intendersi sufficiente la permanenza presso la branch dell'incaricato della funzione per un periodo di tempo limitato (ad esempio 1 – 2 giorni, in proporzione al rischio operativo) ogni bimestre o trimestre. In questo caso, non dovrebbero aversi problematiche dal punto di vista giuslavoristico e/o fiscale. Si rimanda al commento all'art. 9 del presente provvedimento. Si chiede di confermare tale interpretazione.</p> |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | ANIA  | SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE  | AIBA   | ANAGINA   | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani, Norton Rose Fulbright Studio Legale  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA   |
|---|---|--|---|--|--|---|---|---|
| a) se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure,   | i. se dipendente della sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure,   | Per quanto attiene alle osservazioni in merito al "distacco a tempo parziale" si rinvia a quanto già illustrato relativamente all'articolo 5 e si ricorda che questa è solo una delle possibilità messe a disposizione, della quale le imprese possono liberamente scegliere di avvalersi o meno.  |   |  |  |   | Rispetto al comma 1, lett(a) si reiterano i commenti proposti per il comma 1, lett (a) dell'art. 5. si propone quindi di consentire, ove ciò sia adeguato alle dimensioni dell'attività dell'impresa in Italia, in virtù del principio di proporzionalità, anche soluzioni organizzative ulteriori rispetto al distacco a tempo parziale, anche attraverso soluzioni tecnologiche ed una presenza fisica ad hoc che non assurga a distacco. Si suggerisce inoltre che la sede centrale possa essere alternativamente individuata nella società appartenente al medesimo gruppo cui è stata attribuita la funzione secondo la normativa del paese d'origine. | Si richiamano le considerazioni in relazione al distacco effettuate per la funzione AML (articoli 5 e 6 che precedono), con specifico riferimento al commento di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). |
| b) negli altri casi, sia comunque domiciliato per la carica in Italia.  | ii. negli altri casi, ove non sia un dipendente della sede centrale, sia comunque domiciliato per la carica in Italia.  |  | Si fa presente che la figura del "distacco parziale" ha un impatto rilevante per le imprese assicuratrici, sia economico sia logistico, e comporta difficoltà operative sul piano giuslavoristico (la sussistenza dell'interesse proprio del "distaccante", che dev'essere specifico, rilevante, concreto e persistente; la temporaneità del distacco). Al fine di evitare che l'agevolazione proposta non venga concretamente utilizzata e quindi si riveli, nei fatti, come "inutiliter data", si propone pertanto di far riferimento esclusivamente all'opzione della "domiciliazione per la carica in Italia", eliminando dal testo le parole "a) se dipendente dalla sede centrale, venga distaccato a tempo parziale in Italia oppure, b) negli altri casi,". |  |  |   |   | Si chiede di chiarire cosa possa intendersi per "altri casi", ferme le difficoltà di domiciliazione in Italia di qualsiasi funzione nei termini già espressi in precedenza.                           |
| 2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione qualora siano costituiti in forma di società, si avvalgano nello svolgimento dell'attività di intermediazione di un numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno - nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100, e abbiano distribuito nell'anno contratti il cui volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese sia superiore ad € 20 milioni. | 2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione interna qualora siano costituiti in forma di società e ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) numero di dipendenti o collaboratori iscritti - alla fine di ciascun anno solare - nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi complessivamente pari o superiore a 100; b) distribuzione di prodotti assicurativi in relazione ai quali il volume di premi lordi contabilizzati dalle imprese, comunicato da queste ultime all'IVASS e agli stessi intermediari, sia superiore a € 20 milioni. | Non si ritiene di accogliere la proposta di modifica dello SNA in quanto: l'aspetto relativo alla precisazione della natura dei premi è stato già chiarito con l'introduzione dell'apposita definizione; le altre proposte consistono in formulazioni diverse della frase con aggiunta di riferimenti che tuttavia non apportano maggiore chiarezza. Con riferimento alle osservazioni di Anagina, si rinvia a quanto chiarito con riferimento all'art. 5, comma 2, lett a); la richiesta di precisazione circa la necessità di possedere congiuntamente i requisiti è accolta e il testo riformulato. |   | Chiediamo di riformulare il testo, richiamando il Requisito dimensionale e il Requisito organizzativo, così come definiti nella nostra Osservazione relativa all'art. 2 – Definizioni. Chiediamo, inoltre, di inserire nel testo il riferimento all'intervallo temporale di cui all'Art.10. Di conseguenza, il testo potrebbe essere così riformulato: " 2. Gli agenti e i broker assicurativi istituiscono la funzione di revisione interna qualora, nel rispetto dell'intervallo temporale previsto dall'Art.10, ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano costituiti in forma di società, b) Requisito organizzativo: numero di collaboratori iscritti nella sezione E del Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi uguale o superiore a 100; c) Requisito dimensionale: ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati di nuova produzione relativi ai rami vita di cui all'Art. 2, comma 1, del CAP o, meglio ancora, se relativi ai prodotti di investimento assicurativi di cui all'Art.1, comma 1, ss-bis) del CAP", superiore a 20 milioni . " | Al comma 2 si suggerisce di integrare come segue: "..... E abbiano distribuito nell'anno contratti di cui ai rami previsti dall'art. 2 comma 1 del codice il cui volume di premi....." | 1) Chiediamo conferma che, ai fini del computo, i dipendenti rilevano in quanto iscritti anch'essi nella sezione E. Saranno, quindi, non computabili i dipendenti e collaboratori non iscritti in E, in quanto operanti esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario iscritto in A ovvero dell'intermediario iscritto in E. 2) Partendo dal presupposto che i requisiti indicati nell'art. 8, comma 2, debbano sussistere congiuntamente, alla stregua di quelli indicati all'art. 5, comma 2, si chiede di precisare che trattasi di requisiti che debbano sussistere per l'appunto "congiuntamente". 3) Si chiede se il parametro "premi lordi contabilizzati dalle imprese sia superiore ad € 20 milioni" di cui all'art. 8, comma 2, si riferisce esclusivamente al portafoglio ramo Vita e se i Premi Unici sono da considerare. |   |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANIA  | ANAGINA   | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Art. 9   |   |   |   |   |  |   |
| (Provvedimento di distacco)  |   |   |   |   |  |   |
| <p>1. Nel caso venga scelta l'opzione del distacco a tempo parziale per i titolari delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché per il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, il provvedimento di distacco definisce la periodicità della presenza della persona incaricata, su base non superiore al bimestre.</p> | <p>1. Nel caso venga scelta l'opzione del distacco a tempo parziale, ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 il provvedimento di distacco definisce, per i titolari delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché per il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, il provvedimento di distacco definisce la periodicità di assegnazione almeno bimestrale.</p> | <p>Le osservazioni di ANIA e Anagina sono accolte e il testo di conseguenza modificato e integrato.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni degli Studi Norton Rose Fulbright e DPA, si chiarisce che la ratio della disposizione è volta a garantire una presenza minima presso la sede della Rappresentanza, almeno ogni bimestre.</p> <p>Il numero di giorni di ogni bimestre in cui il soggetto incaricato deve essere presente va individuato sulla base delle dimensioni e dell'operatività della Rappresentanza stessa.</p> | <p>Si ritiene che l'IVASS intendesse scrivere "non inferiore al bimestre", anche in coerenza con la relazione di presentazione dello schema di provvedimento (pag. 7), onde garantire una presenza temporalmente adeguata del soggetto "distaccato" in Italia.</p> <p>In ogni caso si propone di stralciare l'articolo in coerenza con le richieste relative agli articoli 5, 6, 7 e 8.</p> | <p>Chiediamo di precisare che detta previsione riguarda esclusivamente i soggetti aventi residenza o sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, diverso dall'Italia, o in un paese aderente allo Spazio Economico Europeo, come si evince dalla Relazione di presentazione dello schema di Regolamento.</p> | <p>Subordinatamente al commento proposto rispetto all'art. 1, lett(a) dell'art. 5, con il quale si è proposta l'abrogazione del presente articolo, si propone di prevedere una presenza su base trimestrale (ferma l'applicazione del principio di proporzionalità) per assicurare maggiore flessibilità e proporzionalità qualora i volumi delle attività italiane siano marginali rispetto alla sede centrale.</p> | <p>Ferme restando le considerazioni in relazione al distacco svolte nei commenti che precedono, si effettuano le seguenti considerazioni. Con riferimento alla periodicità del distacco, occorrerebbe chiarire il coordinamento con quanto affermato nell'ambito dell'AIR preliminare, che riferisce di una assegnazione "almeno bimestrale" delle funzioni e lo stesso art. 9, che fa riferimento ad una assegnazione "su base non superiore al bimestre". Si chiede in questo senso di chiarire che l'art. 9, visto l'intento di semplificazione espressamente manifestato dall' Autorità, debba essere interpretato nel senso di una assegnazione della funzione da realizzarsi per un numero limitato di giornate su base bimestrale (o almeno su base proporzionata al numero di giornate, ad esempio: 1 giorno a bimestre o 2 giorni a trimestre, a seconda del rischio operativo assunto dall'impresa) e non invece per "almeno" due mesi in corso d'anno.</p> |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA | MOTIVAZIONI  | SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE  | AIBA  | ANAGINA   |
|--|---------------------|--|--|---|---|
| Art. 10  |                     |  |  |   |   |
| (Intervallo temporale rilevante per il possesso dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo)   |                     |  |  |   |   |
| 1. Ai fini dell'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna nonché della nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, i requisiti previsti dagli articoli 4, comma 1, 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio. |                     |  |  |   | 1) E' previsto che i requisiti di cui agli articoli 5 e 8 devono essere posseduti per almeno un biennio. Chiediamo se debba essere valutata la media registrata nel biennio ovvero se in ciascun biennio devono essere posseduti i requisiti previsti. 2)In considerazione di quanto previsto negli articoli 10 e 11, si ritiene che gli intermediari assicurativi debbano, entro il 30 settembre di ogni anno, effettuare la verifica del possesso dei requisiti sul biennio precedente. Se nel biennio precedente sussistono i requisiti previsti, gli intermediari dovranno effettuare la comunicazione ad IVASS di cui all'art. 11 con conseguente entrata in vigore delle funzioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Chiediamo conferma dell'interpretazione resa. Se nell'anno in cui viene effettuata la comunicazione di cui all'art. 11 i requisiti vengono meno (rispetto al biennio precedente), può essere prevista la non attivazione delle funzioni per l'anno successivo? |
| 2. Le sedi secondarie, gli agenti e i broker assicurativi verificano ogni anno il ricorrere dei previsti requisiti in ciascun anno del biennio precedente. In caso positivo, a decorrere dall'anno successivo:   |                     | Con riferimento alle osservazioni di Anagina e AIBA si chiarisce che la verifica circa il possesso dei requisiti va effettuata al 30 settembre dell'anno N (per la prima volta nel 2020) con riferimento agli anni N-1 e N-2. Nel caso in cui il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti in entrambi gli anni oggetto di verifica, nell'anno N+1 (che in sede di prima applicazione sarà il 2021) dovrà costituire la funzione antiriciclaggio, o quella di revisione o nominare il responsabile per le operazioni sospette. |  | Con riferimento all'intervallo temporale rilevante per la istituzione delle funzioni di controllo, non è chiaro l'iter di verifica in fase di prima applicazione delle norme, tenuto conto che gli operatori si devono adeguare al provvedimento a partire dal 1.1.2021. In particolare a tale data gli intermediari avranno conoscibilità dei dati relativamente a due bienni (2017-2018 e 2018- 2019); a tale proposito si chiede di conoscere se un intermediario che rientrava nei parametri in ciascun anno del primo biennio 2017-2018 ma non nel corso del 2019 debba adempiere alle disposizioni oppure no. |   |
| a) gli agenti e i broker assicurativi assolvono gli obblighi relativi all'istituzione della funzione antiriciclaggio e della funzione di revisione interna;  |                     |  |  |   |   |
| b) le sedi secondarie possono attribuire i compiti e la titolarità della funzione antiriciclaggio ai sensi degli articoli 5, comma 1 e 6, comma 1.   |                     |  |  |   |   |
| 3. Gli agenti e i broker assicurativi possono dismettere le funzioni a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale verificano di non aver posseduto in alcun anno del triennio precedente i previsti requisiti.  |                     | In merito alla richiesta di SNA e AIBA si fa presente che i tempi di osservazione stabiliti per istituire o dismettere le funzioni costituiscono una scelta discrezionale dell'Istituto, valutata idonea e proporzionale a contemperare le esigenze di una piena e tempestiva aderenza ai requisiti organizzativi previsti, di non gravare eccessivamente i soggetti vigilati con continue modifiche degli assetti organizzativi e di presidiare adeguatamente il rischio.   | Proponiamo, in mancanza dei requisiti, la facoltà di dismettere le funzioni dopo un biennio e non un triennio. | In linea generale non si condivide l'impostazione in base alla quale sia necessario attendere di verificare un triennio di mancanza di requisiti per la dismissione delle funzioni, quando invece la costituzione della funzione prevede una verifica di positività imitata ad un biennio. Si propone pertanto la seguente modifica: " gli agenti e i broker..... di non avere posseduto in alcun anno del biennio precedente i previsti requisiti"   |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | ANIA   | SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE   | ANAPA   | AIBA   | ANAGINA  |
|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 4. Le imprese, incluse quelle di cui all'art. 28-septies del Regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019, comunicano a ciascun agente e broker assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio "premi lordi contabilizzati"; tale comunicazione è effettuata tramite posta elettronica certificata entro cinque giorni dalla trasmissione degli stessi dati all'IVASS. | 4. Le imprese, incluse quelle di cui all'art. 28-septies del Regolamento IVASS n. 44/19, comunicano a ciascun agente e broker assicurativo l'ammontare, distribuito annualmente da ognuno di essi, che ha concorso alla formazione della voce di bilancio "premi lordi contabilizzati"; tale comunicazione è effettuata tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla trasmissione degli stessi dati all'IVASS. | Si ritiene di accogliere parzialmente la richiesta dell'ANIA, il termine viene di conseguenza modificato. Le osservazioni di AIBA e Anagina circa l'individuazione dei premi da tenere in considerazione sono superate dalla previsione della definizione "premi lordi contabilizzati".  | Si chiede di ampliare il termine di cinque giorni a 10 giorni, specificando che si tratta di giorni "lavorativi": per quanto i dati siano certamente disponibili alla data di invio all'IVASS, infatti, non sembra che sussista una particolare urgenza nell'adempimento, e quindi il termine proposto risulta davvero restrittivo. Senza contare che lo strumento della PEC non consente di effettuare invii massivi ad agenti e broker (ad esempio un'impresa con un alto numero di intermediari dovrà operare manualmente). |   |   | si suggerisce di integrare come segue" ..... Voce di bilancio "premi lordi contabilizzati" di cui ai rami previsti dall'art. 2 comma 1 del codice..... | Si evidenzia che mentre l'art. 5, comma 2 lett. b) fa riferimento ai "premi lordi totali intermediari", l'art. 8 comma 2 fa riferimento al "volume di premi lordi contabilizzati". Come già richiesto al commento all'art. 5, proponiamo l'utilizzazione di un unico parametro di riferimento. |
| 5. Ai fini delle valutazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli agenti e i broker assicurativi:  |  |  |  |   |   |  |  |
| a. utilizzano gli importi comunicati dalle imprese per le quali distribuiscono prodotti assicurativi;   |  |  |  |   |   |  |  |
| b. sollecitano la comunicazione alle imprese che non l'abbiano trasmessa autonomamente nel termine previsto;  | b. segnalano alle imprese la mancata ricezione della comunicazione e, trascorsi infruttuosamente trenta giorni dal termine di cui all'articolo 28-sexies del Regolamento IVASS n. 44/2019, utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.  | Con riferimento alle osservazioni di SNA, ANAPA, AIBA e ANAGINA si fa preliminarmente presente che la conoscenza da parte degli intermediari dell'importo dei premi distribuiti è necessaria e strumentale per assolvere a un obbligo a loro riferito; si precisa che l'attività di recupero di tali informazioni è informale e l'IVASS non disciplina modalità e tempi della stessa. Al fine di chiarire meglio il processo, le lettere b) e c) del comma 5 vengono unificate e modificate. |  | Proponiamo che quanto previsto al punto b.), ossia il sollecito della comunicazione delle imprese relativa al Requisito dimensionale (ammontare premi lordi contabilizzati) sia reso superfluo qualora manchi comunque il Requisito organizzativo (numero dei collaboratori iscritti alla sezione E del RUI). Idem per quanto previsto al punto c.) | Riteniamo che gli agenti e i broker assicurativi non debbano assumersi l'onere di annotarsi le scadenze imposte alle Imprese per sollecitarne l'adempimento.  | La previsione non indica le tempistiche di sollecito da cui decorrono i 25 giorni per la segnalazione ad IVASS   |  |
| c. in caso di mancata risposta entro i successivi venticinque giorni, utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.  | <del>ELIMINARE c. in caso di mancata risposta entro i successivi venticinque giorni, utilizzano i dati di cui dispongono, dando comunicazione all'IVASS del dettaglio relativo a ciascuna impresa rimasta inadempiente.</del>  | In merito all'osservazione di Anagina si fa presente che il riferimento ai "dati di cui dispongono" gli intermediari tiene conto della diversità dimensionale e organizzativa della categoria, anche a livello contabile. Pertanto si è voluto evitare riferimenti specifici ma è evidente che si dovranno utilizzare dati il più possibile coerenti ai "premi lordi contabilizzati" di cui alla definizione.  |  |   | 1) Anche in questo caso non riteniamo che gli agenti e i broker assicurativi debbano assumersi l'onere di annotarsi una ulteriore scadenza entro cui dare all'Istituto comunicazione di inadempimento da parte dell'Impresa; 2) Si richiede, in mancanza di comunicazione da parte dell'Impresa, di precisare le modalità di calcolo dei "premi lordi contabilizzati" che dovranno utilizzare gli Agenti e i broker assicurativi, richiamando eventualmente la descrizione riportata nell'allegato I, II.1.a) del Provvedimento 53 del 6 dicembre 2016 e ciò al fine di estrarre i dati corretti da quelli di cui dispongono. |  |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANIA  | ANAPA   | AIBA   | ANAGINA   |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Art. 11  |   |   |   |   |  |   |
| (Comunicazioni)  |   |   |   |   |  |   |
| 1. Gli agenti e i broker assicurativi comunicano all'IVASS:  |   |   |   |   |  |   |
| a) l'istituzione delle funzioni antiriciclaggio e di revisione interna e la nomina dei rispettivi titolari, nonché del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette qualora sia un soggetto diverso;   |   | <p>La richiesta dell'ANIA non può essere accolta in quanto non si ritiene di assoggettare tale comunicazione verso l'impresa a un obbligo normativo; se la compagnia intende acquisire tale informazione dall'intermediario può disciplinarlo negli accordi di distribuzione. Si precisa, comunque, che tale comunicazione è solo eventuale, nel caso in cui l'intermediario nomini un soggetto diverso dal rappresentante legale.</p> <p>Con riferimento all'osservazione dell'AIBA si chiarisce che tutti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio (quindi anche gli intermediari assicurativi) sono obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette e che tale segnalazione avviene tramite il legale rappresentante o un suo delegato (art. 36, comma 2 del D. Lgs.231/07). Qualora l'intermediario opti per la nomina di un soggetto diverso dal responsabile legale dovrà comunicare tale nomina all'IVASS.</p> | <p>Si ritiene opportuno che la comunicazione del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette (SOS) venga effettuata anche verso le imprese "di riferimento" (vedi art. 7, comma 3, dello schema di provvedimento), che peraltro dovrebbero essere opportunamente definite.</p> |   | <p>Da una lettura delle norme sembrerebbe evincersi che per gli intermediari la nomina del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette rientra negli ulteriori presidi di cui al capo II del Regolamento 44/2019; pertanto la comunicazione del responsabile per le operazioni sospette di cui alla lettera in commento sembrerebbe valere nel solo caso di intermediario tenuto alla funzione antiriciclaggio e che nomina un responsabile diverso dal titolare della funzione stessa. Sul punto si chiede conferma.</p> | <p>Non abbiamo reperito alcuna disposizione specifica relativamente alla nomina del Titolare della Funzione di Revisione Interna. Tuttavia, tale nomina sembrerebbe obbligatoria stando alle previsioni contenute nell'art. 11 comma 1 lett. a). Pertanto, si chiedono indicazioni in merito.</p> |
| b) la dismissione di tali funzioni in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 3;   |   | <p>In merito all'osservazione di Anagina si chiarisce che laddove sia necessario istituire una funzione è altresì necessario nominare un titolare della stessa. Infatti è stato unicamente disciplinato il caso specifico in cui tale nomina non è prevista (art. 6, comma 2).</p>  |   |   |  |   |
| c) i dati di cui all'art. 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette. | <p>2. Gli intermediari assicurativi comunicano all'IVASS gli importi di cui all'articolo 10, comma 5, lettera a), relativi alla distribuzione per conto di imprese in regime di libera prestazione di servizi che non abbiano comunicato loro le generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette.</p> | <p>Con riferimento all'osservazione di ANAPA si fa presente che tale comunicazione non è volta a sopperire a un inadempimento dell'impresa bensì a una necessità di acquisizione di tali informazioni da parte dell'IVASS. E' peraltro limitata all'attività di distribuzione per conto di quelle imprese che operano in Lps e che non hanno comunicato il nominativo del responsabile delle operazioni sospette. In ogni caso, il testo è stato riformulato per maggiore chiarezza.</p>  |   | <p>Riteniamo che gli agenti e i broker assicurativi non debbano assumersi l'onere di sopperire ad un difetto di comunicazione/non ottemperamento da parte dell'Impresa. Inoltre non riteniamo che gli intermediari possano conoscere lo stato delle Imprese di cui sono mandatari ovvero se queste abbiano o meno comunicato le loro generalità o il domicilio del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette.</p> |  |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | SNA – SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE | AIBA   | ANAGINA  | Studio legale D'Argenio Polizzi e Associati - DPA  |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 2. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS:   | RINUMERARE 3. Le sedi secondarie comunicano all'IVASS:   |  |   |  |  |  |
| a) l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 8, comma 1;  |  |  |   |  |  |  |
| b) l'istituzione della funzione anticiclaggio presso la sede secondaria in conseguenza delle valutazioni di cui all'articolo 10, comma 2 o della rinuncia ad avvalersi delle facoltà precedentemente esercitate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b).   |  |  |   |  |  |  |
| 3. Le imprese stabilite senza succursale comunicano generalità e domicilio del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette alla UIF, all'IVASS e a ciascun intermediario assicurativo autorizzato a distribuire i propri prodotti in Italia.   |  |  |   |  |  |  |
| 4. Le comunicazioni sono effettuate:  |  |  |   |  |  | <p>Ai fini dell'interpretazione dell'art. 11, comma 4, si chiede di chiarire il coordinamento di tale norma rispetto all'entrata in vigore dello schema di provvedimento, che è fissata, per le imprese operanti in LPS, per il 1° gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. In particolare, si chiede di chiarire in che modalità e con quali tempistiche debbano essere effettuate le comunicazioni previste dall'art. 11, comma 4, posto che queste ultime risulterebbero preventive rispetto all'istituzione delle funzioni e alla nomina dei rispettivi titolari. In considerazione dell'entrata in vigore del provvedimento, si rilevarebbe come la prima valutazione dei requisiti per l'istituzione delle funzioni di controllo da parte delle imprese sarebbe prevista (plausibilmente) nel corso del 2021, fissando, pertanto, l'istituzione di tali funzioni e la relativa nomina dei responsabili per il 1° gennaio 2022 al fine di rispettare la natura anticipatoria di tali comunicazioni. Si chiede di confermare tale interpretazione o di indicare le corrette modalità di comunicazione.</p> |
| a. entro il trenta settembre dell'anno che precede quello di istituzione o dismissione delle funzioni, o di nomina dei rispettivi titolari o del responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 7, se dipendenti dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti; |  | In merito alle osservazioni dello Studio DPA e dell'AIBA si rinvia ai chiarimenti forniti in relazione all'art. 10, comma 2.   |   | Considerata la data di entrata in vigore al 1 gennaio 2021 e il riferimento al biennio indicato nell'art. 13 co.2, la comunicazione dell'istituzione delle funzioni di controllo deve essere anticipata a settembre 2020? Si chiede conferma | Dalle disposizioni del presente schema di Regolamento abbiamo dedotto che la comunicazione vada effettuata al 30 settembre di ogni anno previa verifica dei requisiti sul biennio precedente e con decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Non comprendiamo pertanto l'ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 11 comma 4. Chiediamo delucidazioni. |  |
| b) entro i trenta giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse   | b) entro i trenta giorni successivi agli eventi di cui alla lettera a), qualora derivino da circostanze diverse dalla valutazione annuale circa il possesso dei requisiti di cui agli articoli precedenti. | In relazione alle osservazioni di Anagina e SNA si chiarisce che l'istituzione o la dismissione delle funzioni così come la nomina dei rispettivi titolari può avvenire anche in corso d'anno per valutazioni o eventi ulteriori rispetto alla valutazione annuale richiesta (ad esempio modifica della forma giuridica, sostituzione del titolare di funzione o del responsabile per la segnalazione di operazioni sospette). Qualora dovesse verificarsi una circostanza che comporti tali variazioni, le stesse devono essere comunicate entro trenta giorni. | Chiediamo una formulazione più chiara.            |  |  |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANAGINA   |
|------------------------|---|---|---|
|                        | <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b><br/>(Applicabilità agli intermediari assicurativi delle Sezioni da I a IV del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019)</p>   | <p>Viene accolta parzialmente l'osservazione formulata nelle osservazioni generali da ANAGINA (riportata qui a fianco per comodità di lettura).<br/>Vengono, pertanto, individuate le specifiche disposizioni applicabili alle differenti tipologie di intermediari assicurativi che svolgono l'attività di distribuzione assicurativa in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impresa individuale,</li> <li>- società di persone,</li> <li>- società di capitali che <ul style="list-style-type: none"> <li>• hanno nominato uno o due amministratori ma non hanno istituito un collegio sindacale,</li> <li>• hanno nominato uno o due amministratori e hanno istituito un collegio sindacale,</li> <li>• hanno nominato un consiglio di amministrazione ma non un collegio sindacale,</li> <li>• hanno nominato un consiglio di amministrazione e istituito un collegio sindacale (anche se per opzione),</li> </ul> </li> </ul> | <p>Il Regolamento IVASS n. 44/2019, all'art. 4 comma 4, prevede che<br/>"Sulla base del possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi individuati dalle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio, gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adottare presidi, controlli e procedure previsti dalle sezioni da I a IV del Capo II del presente regolamento".<br/>Nello schema di Regolamento in pubblica consultazione vengono fissati i requisiti dimensionali ed organizzativi esclusivamente per i Presidi organizzati-vi antiriciclaggio di cui alla sezione III del regolamento n. 44/2019. Ne deduciamo, quindi, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla sezione II (Ruolo degli Organi sociali e dell'Alta Direzione) agli intermediari assicurativi.<br/>Chiediamo conferma dell'interpretazione resa.<br/>In caso contrario, le relative disposizioni sarebbero comunque inapplicabili, in tutto od in parte, agli intermediari con mandato alla persona fisica ovvero agli intermediari con mandato ad una società di persone.<br/>Andrebbe, quindi, fatta una valutazione <i>ad hoc</i>.<br/>2)</p> |
|                        | <p>1. Ove non sussista un organo amministrativo come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera p), del Regolamento IVASS n. 44/2019, i compiti attribuiti all'organo amministrativo e all'alta direzione competono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alla persona fisica iscritta in qualità di intermediario assicurativo in forma di impresa individuale;</li> <li>b. a tutti gli amministratori in caso di società in cui l'amministrazione spetti – disgiuntamente o congiuntamente – a più persone;</li> <li>c. all'unico socio amministratore o all'amministratore unico negli altri casi.</li> </ul>   |   |   |
|                        | <p>2. Le società di capitali che hanno istituito un organo di controllo applicano le disposizioni dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 44/2019.</p>  |   |   |
|                        | <p>3. I soggetti tenuti ad istituire la funzione antiriciclaggio o quella di revisione interna applicano, limitatamente al ruolo di tali funzioni nel sistema di controllo interno sul rischio di riciclaggio, le disposizioni della sezione I del Capo II del Regolamento IVASS n. 44/2019.</p>  |   |   |
|                        | <p>4. Gli "agenti e i broker assicurativi" privi dei requisiti definiti dall'articolo 5, comma 2,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. applicano le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 10, comma 1, lettera h), e dell'articolo 11, comma 1, lettera g), del Regolamento IVASS n. 44/2019,</li> <li>b. attuano misure organizzative ed operative idonee a gestire il rischio di riciclaggio in conformità con quanto definito negli accordi di distribuzione,</li> <li>c. si attengono – qualora la distribuzione assicurativa sia svolta per conto di più imprese - ai requisiti più stringenti prescritti da una di esse; ciò con riferimento a ciascun cliente e ad ogni ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva.</li> </ul>   |   |   |
|                        | <p>5. Gli "agenti e i broker assicurativi" che posseggono i requisiti definiti nell'articolo 5, comma 2,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. adottano i propri orientamenti strategici, la propria politica aziendale e il documento analitico tenendo conto degli aspetti disciplinati per ciascun ambito degli obblighi di adeguata verifica e di collaborazione attiva negli accordi di distribuzione sottoscritti con le imprese di assicurazione;</li> <li>b. adempiono comunque in modo uniforme a tali obblighi, indipendentemente da singole previsioni meno stringenti richieste di volta in volta da una specifica impresa di assicurazioni per la distribuzione di un proprio particolare prodotto assicurativo, fatta salva la facoltà di individuare autonomamente prodotti caratterizzati da minori rischi di riciclaggio.</li> </ul>   |   |   |
|                        | <p>6. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), del Codice, nonché i soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei predetti intermediari assicurativi – annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista</p> <p>7.<br/>8.<br/>9.<br/>10.<br/>11.<br/>12.<br/>13.<br/>14. dall'articolo 116-quinquies del Codice – adottano idonei presidi, controlli e procedure, relativamente alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, in conformità con le "disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007.</p> |   |   |

| PUBBLI-CA CON-SULTA-ZIONE | VER-SIONE DEFI-NITIVA | MOTIVAZIONI  | ANIA   |
|---------------------------|-----------------------|--|--|
| Art. 12                   | Art. 13               | <p>Le proposte di modifica dell'articolo 12 (ora rinumerato 13) suggerite dall'ANIA non possono essere accolte, per i motivi illustrati nel seguito; aderendo all'auspicio della stessa ANIA, si coglie l'occasione per fornire i chiarimenti richiesti, che non determinano tuttavia l'accoglimento delle proposte interpretative formulate.</p> <p>Al riguardo, si premette che nell'ambito del provvedimento è possibile adottare ulteriori modifiche al Regolamento n. 44/2019 in merito alle quali l'Istituto non aveva posto in pubblica consultazione alcuna proposta. Si ritiene, comunque, che eventuali modifiche non oggetto di preventiva consultazione debbano essere limitate a quanto effettivamente strettamente indispensabile a rendere coerente il testo finale. I chiarimenti – di seguito illustrati – in merito alla collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio illustrano nello stesso tempo le ragioni di merito che determinano il mancato accoglimento delle proposte di modifica formulate.</p> <p><b>Collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio: principi generali e soluzioni in concreto adottabili</b></p> <p>Al riguardo giova rammentare come le formulazioni dell'articolo 27, comma 1, e dell'articolo 13, comma 3, dei Regolamenti IVASS n. 38/2018 e n. 44/2019 in materia rispettivamente di funzioni fondamentali e di quella antiriciclaggio siano identiche.</p> <p>L'autonomia organizzativa delle imprese deve comunque garantire l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio.</p> <p>L'indipendenza deve essere garantita non solo e non tanto sul piano formale bensì anche e soprattutto su quello sostanziale, indipendentemente dalle persone che ricoprono il ruolo di titolare della funzione antiriciclaggio e di titolare dell'eventuale più ampia unità organizzativa in cui eventualmente venga collocata la funzione antiriciclaggio; al riguardo la circostanza che non si siano mai verificate interferenze da parte del titolare dell'eventuale più ampia unità organizzativa sulle decisioni del titolare della funzione antiriciclaggio non può, pertanto, essere considerata dirimente per mantenere la precedente collocazione organizzativa, non più conforme alle previsioni del Regolamento n. 44/2019. Sul piano formale è essenziale che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la collocazione della funzione antiriciclaggio nell'organigramma aziendale non dia origine – anche se soltanto in modo potenziale o apparente – ad una situazione di dipendenza gerarchica da altre strutture aziendali, sia da quelle cui sono assegnati i compiti delle funzioni fondamentali sia, a maggior ragione, da quelle che svolgono funzioni operative;</li> <li>il suo titolare abbia accesso diretto agli organi amministrativi e di controllo e, ove necessario, all'alta direzione.</li> </ul> <p>La costante sussistenza dell'indipendenza sul piano sostanziale è, inoltre, oggetto di continua valutazione da parte del l'Istituto nell'ambito dell'attività di vigilanza, specie ispettiva, svolta nel corso del tempo. Infatti, la vigilanza ispettiva mira proprio ad accertare di volta in volta anche che in concreto continuino a conservare validità le valutazioni – implicite o esplicite – che lo stesso Istituto è tenuto a formulare tempo per tempo, nell'ambito della vigilanza a distanza, sugli assetti organizzativi.</p> <p>Sul piano formale, quindi, l'indipendenza sussiste senza dubbio nelle situazioni di seguito illustrate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La funzione antiriciclaggio è istituita in forma di autonoma unità organizzativa ed è posta a diretto riporto dell'organo amministrativo.</li> <li>La funzione antiriciclaggio è istituita in forma di autonoma unità organizzativa ed è collocata all'interno di una delle funzioni fondamentali (di gestione del rischio, di verifica della conformità alle norme), a condizione che congiuntamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Il titolare della funzione antiriciclaggio riferisca direttamente agli organi amministrativo e di controllo,</li> <li>la remunerazione fissa e, ove prevista, variabile, la valutazione delle prestazioni, i procedimenti disciplinari siano gestiti e decisi dall'organo amministrativo;</li> <li>Il titolare possa interloquire direttamente con l'alta direzione, specie ogni volta in cui è tenuto <ul style="list-style-type: none"> <li>a collaborare <i>"alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio"</i> nonché <i>"all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione del rischio di riciclaggio"</i> [articolo 14, comma 2, lettere b) e d)],</li> <li>a proporre <i>"... le modifiche organizzative e procedurali necessarie al fine di assicurare un adeguato presidio del rischio di riciclaggio"</i> [articolo 14, comma 2, lettera e)],</li> <li>a prestare <i>"consulenza ... all'alta direzione ... in relazione agli aspetti di sua competenza"</i> [articolo 14, comma 2, lettera f)],</li> <li>a predisporre <i>"flussi informativi diretti ... all'alta direzione"</i> [articolo 14, comma 2, lettera h)],</li> <li>a concorrere <i>"a predisporre e aggiornare i documenti di cui agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11, comma 1, lettera c) ..."</i> [articolo 14, comma 2, lettera k)];</li> </ul> </li> <li>il titolare e gli addetti della funzione non dipendano - direttamente o indirettamente, per nessun aspetto che caratterizza la struttura gerarchica nell'impresa – da un qualsiasi dirigente che, a sua volta, <ul style="list-style-type: none"> <li>sovrintende o direttamente o indirettamente – a funzioni operative, oppure</li> <li>sia comunque posto gerarchicamente a riporto – diretto o indiretto – dell'alta direzione (dato che quest'ultima di per sé sovrintende a tutte le funzioni operative dell'impresa);</li> </ul> </li> <li>gli addetti della funzione antiriciclaggio siano a riporto gerarchico diretto ed esclusivo del titolare di tale funzione;</li> <li>al titolare della funzione fondamentale in cui è collocata la funzione antiriciclaggio competano esclusivamente la gestione e il controllo di quegli aspetti del rapporto di lavoro del titolare della funzione antiriciclaggio che i contratti collettivi nazionali, integrativi o aziendali di lavoro rimettono alla valutazione del superiore gerarchico in materia di ferie, permessi, assenze, rimborsi di spese e, in generale, di codice etico o regolamento aziendale;</li> <li>in relazione al personale da destinare o da rimuovere dalla funzione antiriciclaggio <ul style="list-style-type: none"> <li>la politica, il processo e le procedure dell'impresa per le assunzioni dall'esterno o per la mobilità interna siano definite con il parere favorevole del titolare della funzione antiriciclaggio,</li> <li>i candidati siano selezionati con l'avallo del titolare della funzione antiriciclaggio e a quest'ultimo compete in esclusiva la proposta di destinare qualunque addetto ad un incarico al di fuori della funzione antiriciclaggio,</li> <li>ogni volta che la funzione antiriciclaggio faccia ricorso anche a risorse appartenenti ad altre unità aziendali (tipicamente delle funzioni di gestione del rischio e di verifica della conformità alle norme), gli adeguati presidi per garantire la separatezza dei compiti e prevenire conflitti di interesse siano costituiti – oltre che dalle misure sopra illustrate – almeno <ul style="list-style-type: none"> <li>dall'individuazione della percentuale di utilizzo di tali risorse da parte della funzione antiriciclaggio,</li> <li>dall'individuazione di una quota (corrispondente a tale percentuale) dell'eventuale parte variabile della retribuzione di tali risorse, la cui assegnazione dipenda dal giudizio del titolare della funzione antiriciclaggio sulle prestazioni svolte da tali risorse nell'ambito di tale funzione;</li> </ul> </li> <li>ogni conflitto che insorga in tali ambiti tra le valutazioni delle altre funzioni aziendali competenti in materia di gestione delle risorse e quelle del titolare della funzione antiriciclaggio sia portato da quest'ultimo a conoscenza dell'organo amministrativo (cui spetta assumere la decisione definitiva in merito al conflitto) nonché dell'organo di controllo (cui compete verificare l'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio, tenendo conto della decisione assunta alla luce delle motivazioni illustrate dal titolare della funzione antiriciclaggio).</li> </ul> </li> </ul> <p>Le condizioni sopra elencate sono in grado di assicurare che, almeno sul piano formale, le funzioni operative restino separate dalla funzione antiriciclaggio in modo da comportare che ogni eventuale conflitto d'interessi tra tali funzioni (in materia di antiriciclaggio) venga risolto al massimo livello, ossia da parte dell'organo amministrativo cui compete la definizione degli orientamenti strategici in materia di gestione del rischio di riciclaggio (e non ad un livello decisionale comunque inferiore).</p> <p>Resta fermo che, pur ricorrendo tali caratteristiche sul piano formale, all'Istituto compete comunque, come cennato, svolgere ogni accertamento – come di consueto, tipicamente nell'ambito dell'attività di vigilanza ispettiva – per valutare ad esempio che non siano state assunte tempo per tempo decisioni – anche in materia di ferie, permessi, assenze, rimborsi di spese e, in generale, di codice etico o regolamento aziendale – <i>"strumentali"</i> a minare sul piano concreto l'indipendenza del titolare della funzione antiriciclaggio.</p> <p>Da ciò discende che la funzione antiriciclaggio non può essere collocata nell'ambito della funzione legale né in una più ampia unità organizzativa, della quale faccia parte anche la funzione legale; ciò dipende dalle seguenti circostanze, meramente esemplificative, delle più comuni situazioni di conflitto d'interesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la funzione legale svolge compiti connessi all'attività di amministrazione attiva – che rientrano nella nozione di funzione operativa – essendo tenuta a predisporre o quanto meno a validare <ul style="list-style-type: none"> <li>le condizioni generali dei contratti assicurativi con la clientela, anche in relazione alla concreta disciplina degli aspetti antiriciclaggio,</li> <li>i contratti di acquisto o cessione di partecipazioni o di rami d'azienda di imprese di assicurazione, anche in relazione alle clausole che ripartiscono la responsabilità tra cedente e cessionario in materia di potenziali violazioni della normativa antiriciclaggio commesse anteriormente alla cessione ma accertate successivamente;</li> </ul> </li> <li>in relazione alle decisioni da assumere su tali fattispecie – in caso di valutazioni difformi tra funzione legale e funzione antiriciclaggio circa il fatto che quanto disciplinato contrattualmente sia idoneo a prevenire i rischi di riciclaggio cui è esposta l'impresa – sussisterebbe, conseguentemente, un conflitto d'interesse <ul style="list-style-type: none"> <li>evidentemente <i>in primis</i> in capo allo stesso titolare della funzione legale al cui interno fosse collocata la funzione antiriciclaggio, come è di per sé evidente,</li> <li>parimenti anche in capo al titolare di una più ampia unità organizzativa in cui fossero collocate su un piano di parità la funzione legale e quella antiriciclaggio (poiché il titolare della più ampia unità organizzativa sarebbe tenuto a risolvere il conflitto insorto tra le due funzioni – legale e antiriciclaggio – senza portarlo all'attenzione dell'organo amministrativo);</li> </ul> </li> <li>l'eventualità che possa insorgere in qualunque momento un conflitto d'interessi a causa di valutazioni difformi tra funzione legale e funzione antiriciclaggio potrebbe – anche antecedentemente all'insorgenza del conflitto – influenzare in modo permanente <ul style="list-style-type: none"> <li>le stesse decisioni riguardanti il titolare della funzione antiriciclaggio – in materia di ferie, permessi, assenze, rimborsi di spese e, in generale, di codice etico o regolamento aziendale – spettanti tempo per tempo al titolare della funzione legale che sovrintende alla funzione antiriciclaggio o al titolare della più ampia unità organizzativa in cui fossero collocate su un piano di parità la funzione legale e quella antiriciclaggio (il che non assicurerebbe neppure sul piano formale la prevista indipendenza della funzione antiriciclaggio e del suo titolare),</li> </ul> </li> <li>l'autonomia di giudizio del titolare della funzione antiriciclaggio (il quale potrebbe essere indotto a non assumere posizioni critiche rispetto alle valutazioni della funzione legale proprio nel timore che proprie valutazioni divergenti si ripercuotano sulle decisioni – che lo riguardano – spettanti al suo superiore gerarchico nelle materie sopra richiamate).</li> </ul> </li></ul> | <p>A) Con riferimento all'art.13 del regolamento IVASS n. 44/2019, comma 3 (<i>"L'impresa individua autonomamente la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio e ne assicura in ogni caso la separatezza rispetto alle funzioni operative al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio"</i>) si chiede di confermare che sono considerati conformi alla normativa anche assetti organizzativi che prevedano l'inserimento della funzione antiriciclaggio all'interno della medesima area di collocazione della funzione legale, purché siano garantiti i requisiti di indipendenza, autonomia e obiettività di giudizio della funzione stessa, e siano di conseguenza prevenuti o eliminati i possibili conflitti di interesse.</p> <p>Si ritiene, in particolare, che tale assetto possa essere garantito ove siano nella sostanza istituiti i seguenti presidi: a) riporto diretto del titolare della funzione antiriciclaggio al Consiglio di amministrazione per le attività di competenza; b) assegnazione di un budget specifico alla funzione antiriciclaggio; c) determinazione della remunerazione e degli obiettivi (e relativo accertamento del raggiungimento degli stessi) del titolare della funzione antiriciclaggio da parte del Consiglio di amministrazione; d) assegnazione della responsabilità della funzione legale a soggetto dotato della necessaria autorevolezza, in particolare modo se diverso da quello di coordinamento comune; e) adeguata comunicazione dei requisiti di indipendenza, autonomia e obiettività di giudizio della funzione antiriciclaggio all'interno dell'impresa.</p> <p>Tale modello organizzativo consente, attraverso il coordinamento indicato, una condivisione costante e tempestiva delle informazioni trasversali che, a nostro avviso, difficilmente può essere raggiungibile, in realtà complesse e/o di grandi dimensioni, tramite assetti organizzativi diversi (ad esempio, l'istituzione di comitati o la partecipazione agli stessi) anche tenuto conto della necessità di garantire nella sostanza, e non soltanto nella forma, il libero accesso della funzione antiriciclaggio alle attività dell'impresa, alle strutture aziendali, e a tutte le informazioni pertinenti stabilito dall'art.13, comma 4, lettera c). L'assetto organizzativo in parola garantisce, inoltre, la tempestiva omogeneizzazione della corretta interpretazione della normativa, evitando interpretazioni distoniche che possano compromettere l'efficace applicazione della normativa stessa.</p> <p>Stanti le considerazioni qui riassunte, si richiede di valutare la possibilità di integrare, a maggior chiarimento, la previsione di cui all'art.13, comma 3, del regolamento IVASS n. 44/2019 come segue:</p> <p><i>"La separatezza non si considera compromessa quando l'assetto organizzativo preveda una figura di coordinamento comune ad altre funzioni consulenziali purché i) sia nominato un titolare della funzione antiriciclaggio distinto dalla figura di coordinamento e con riporto diretto all'organo amministrativo e ii) le decisioni in merito alla nomina e revoca del titolare della funzione antiriciclaggio, approvazione del piano e del consuntivo delle attività della funzione antiriciclaggio e remunerazione e obiettivi del titolare della predetta funzione spettino all'organo amministrativo in via diretta".</i></p> <p>B) Tenuto conto di quanto sopra, in relazione alla previsione del comma 4, lett. a), dell'art.13 del regolamento IVASS n. 44/2019 (<i>"è costituita in forma di specifica unità organizzativa oppure – tenuto conto della ridotta natura, portata e complessità del rischio di riciclaggio intrinseco all'attività dell'impresa – è attribuita alle unità organizzative che svolgono le funzioni di verifica della conformità alle norme o di gestione dei rischi; in tale ultimo caso è possibile ricorrere a risorse appartenenti ad altre unità aziendali assicurandone l'indipendenza attraverso la presenza di adeguati presidi che garantiscano la separatezza di compiti e prevengano conflitti di interesse"</i>), si chiede di confermare la possibilità per le imprese, anche nei casi di maggior rischio di riciclaggio intrinseco all'attività d'impresa, di istituire la funzione antiriciclaggio quale specifica unità organizzativa sottoposta al coordinamento da parte del soggetto titolare della funzione di verifica della conformità, purché il titolare della funzione antiriciclaggio sia diverso dal titolare della funzione di verifica della conformità e riferisca direttamente, per le attività di propria competenza, all'organo amministrativo.</p> <p>Ciò al fine di consentire alle imprese di individuare autonomamente la collocazione organizzativa della funzione antiriciclaggio ritenuta più opportuna nonché, nel rispetto delle previsioni relative ai requisiti di autonomia, indipendenza e obiettività di giudizio della stessa e del relativo titolare, di agevolare concretamente anche la collaborazione tra la funzione antiriciclaggio e la funzione di verifica di conformità alle norme, particolarmente affini rispetto alle altre funzioni fondamentali. Ciò anche in analogia a quanto attuato da altri settori sottoposti alla medesima disciplina (banche e intermediari finanziari), per loro natura più esposti al rischio di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.</p> <p>In particolare si ritiene che il presidio dei rischi di riciclaggio e non conformità possa trarre notevole beneficio da i) l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni nella valutazione e misurazione dei rischi e ii) la valutazione nel continuo dei complessivi rischi associati ai diversi processi aziendali e iii) la definizione di azioni di regolarizzazione finalizzate alla mitigazione di tutti i rischi di non conformità a cui è esposta l'impresa e iii) una rappresentazione agli organi aziendali dei rischi di riciclaggio e di non conformità sempre più efficace e integrata. Il coordinamento da parte del medesimo soggetto, con visione complessiva su entrambe le attività e in totale assenza di potenziali conflitti di interesse stante la medesima natura di funzioni di controllo di secondo livello, a nostro avviso può garantire con maggior tempestività e accuratezza, specie in realtà di grandi dimensioni o particolarmente complesse, lo scambio costante di informazioni tra le due funzioni e, nello stesso tempo, la corretta ripartizione dei diversi ambiti di competenza evitando duplicazioni o parziali sovrapposizioni di attività nonché l'approccio integrato alla gestione dei rischi. Il tutto in maniera maggiormente efficace rispetto alle ordinarie modalità di interazione tra funzioni fondamentali che, per quanto correttamente definite e attuate, non possono a nostro avviso in altro modo garantire la medesima efficacia e tempestività.</p> <p>A tal fine e per maggior chiarezza, si richiede di valutare la possibilità di integrare la previsione di cui al comma 4, lett. a), dell'art.13 del regolamento IVASS n. 44/2019 come segue:</p> <p><i>"La specifica unità organizzativa può essere sottoposta al coordinamento da parte del medesimo soggetto titolare della funzione di verifica della conformità, purché il titolare della funzione antiriciclaggio sia diverso dal titolare della funzione di verifica della conformità e riferisca direttamente, per le attività di propria competenza, all'organo amministrativo".</i></p> |

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 44/2019)

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale   |
|---|---|--|---|
| 1. All'articolo 2, comma 1,   |   |  |   |
| a. alla lettera l), dopo le parole "Unione europea" sono aggiunte le parole "o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo";   |   |  |   |
| b. alla lettera m), le parole "o in uno Stato terzo" sono eliminate; le parole "agli articoli 116-quater e 116-quinquies" sono sostituite dalle parole "all'articolo 116-quinquies";  |   |  |   |
| c. dopo la lettera vv), è aggiunta la lettera "ww) "sede centrale": gli uffici dell'impresa con sede legale in uno Stato Membro dell'Unione Europea o in uno stato aderente allo Spazio economico Europeo che svolgono funzioni equivalenti a quelle della direzione generale e amministrativa di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b) del Codice".                           |   | Non si ritiene di accogliere la proposta dello Studio Norton Rose Fulbright in quanto l'individuazione e la concreta definizione di sede centrale promanano da direttive comunitarie.  | Si suggerisce inoltre che la sede centrale possa essere alternativamente individuata nella società appartenente al medesimo gruppo cui è stata attribuita la funzione secondo la normativa del paese d'origine. |
| 2. All'articolo 3, dopo la lettera d), è aggiunta la lettera "e) alle imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese aderente allo Spazio Economico Europeo, che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, limitatamente alle disposizioni di cui al Capo II, Sezione VI". |   |  |   |
| 3. All'articolo 4, comma 3, lettera b), punto i. e lettera c), all'articolo 5, comma 2, all'articolo 6, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 8, comma 2, all'articolo 10, comma 2, all'articolo 17, comma 4 e all'articolo 23, comma 2, le parole "direzione generale" sono sostituite dalle parole "sede centrale".  |   |  |   |
|   | 4 All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma 25 "Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, da 8 a 15, da 17 a 22 si applicano anche quando i compiti di cui all'articolo 14 sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, alla funzione che svolge compiti omologhi presso la sede centrale." | A seguito delle osservazioni formulate nell'ambito del comma 1 dell'articolo 5 (Istituzione della Funzione antiriciclaggio) sull'effettiva portata delle semplificazioni consentite in base a tale comma e alla luce delle spiegazioni in proposito fornite, è stato inserito il presente comma, per chiarire ulteriormente le modalità di attribuzione della funzione antiriciclaggio da parte della Sede Secondaria alla omologa funzione della sede centrale. |   |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANIA  | ABI - Associazione Bancaria Italiana   |
|--|---|---|---|--|
| <p>4. All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente</p> <p>“Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), e gli analoghi soggetti di cui all’art. 116-quater del Codice inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un’impresa di riferimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, gli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lettera d), e gli analoghi soggetti di cui all’art. 116-quinquies del Codice, nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all’impresa di riferimento anche in relazione alle operazioni comuni già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia alla stessa impresa dell’avvenuta segnalazione di un cliente comune. Si considerano comuni quelle operazioni in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell’autonoma segnalazione dell’intermediario assicurativo alla UIF”.</p> | <p>5. All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente</p> <p>“Gli intermediari assicurativi di cui all’art. 109, comma 2, lettera b), <i>nonché i soggetti che svolgono attività analoga a quella dei menzionati intermediari e operano in Italia in regime di stabilimento annotati nell’elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall’ e-gli-analoghi-soggetti-di-cui-all’art. 116-quater quinquies del Codice inviano la segnalazione direttamente alla UIF, qualora non sia individuabile un’impresa di riferimento. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 36, comma 3 del decreto antiriciclaggio, <del>gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), e gli analoghi soggetti di cui all’art. 116-quinquies del Codice, i medesimi soggetti</del> <i>nonché gli intermediari assicurativi stabiliti senza succursale, inviano la segnalazione all’impresa di riferimento anche in relazione alle “stesse operazioni” già segnalate direttamente alla UIF e danno comunque notizia alla stessa impresa dell’avvenuta segnalazione di uno “stesso cliente” comune. Si considerano comuni “stesse operazioni”</i> quelle <i>operazioni</i> in cui i premi - iniziale, ricorrente, aggiuntivo - sono stati pagati, in tutto o in parte, con liquidità o titoli oggetto dell’autonoma segnalazione dell’intermediario assicurativo alla UIF. Gli intermediari assicurativi definiscono, secondo un approccio basato sul rischio, il periodo antecedente il pagamento del premio da prendere in considerazione <i>a tal fine</i>, che comunque non può essere inferiore a 30 giorni o a quello più lungo definito dall’impresa negli accordi di distribuzione.”</i></p> | <p>Con riferimento alla richiesta dell'ANIA si chiarisce che l'impresa di riferimento è quella di cui all'art. 36, comma 3 del decreto, vale a dire l'impresa per conto della quale l'intermediario distribuisce prodotti assicurativi sulla base di un mandato agenziale o di un rapporto di collaborazione. L'osservazione dell'ANIA è accolta e, per evitare dubbi interpretativi, il termine operazioni comuni viene sostituito con "stesse operazioni", vale a dire quello utilizzato nel d.lgs. 231/2007. Con riferimento alle osservazioni dell'ABI si fa presente che l'introduzione dell'obbligo di trasmettere la segnalazione all'impresa di assicurazione deriva dalla necessità di presidiare correttamente rischio di riciclaggio che, per lo stesso cliente o la stessa operazione, deve essere valutato in modo unitario. Si precisa che la trasmissione deve riguardare tutti i dati contenuti nella SOS relativamente alla stessa operazione (così come definita) mentre può essere limitata al nominativo nel caso di "stesso cliente" segnalato alla UIF per operatività diversa da quella assicurativa. Infine, si chiarisce che la definizione delle modalità di trasmissione rientra nell'autonomia dell'impresa e l'IVASS non ha motivo di disciplinare in materia.</p> | <p>Si richiede una definizione specifica di "impresa di riferimento".</p> <p>Nella previsione in commento si fa riferimento alle "operazioni comuni", che vengono anche definite: come si coordina questa previsione con l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 231/2007 nella parte in cui si fa riferimento allo "stesso cliente" o alla "stessa operazione"? Nel caso dell'art. 39, infatti, viene meno il divieto di comunicazione delle segnalazioni di operazioni sospette-SOS, mentre nel caso de qua diventa un obbligo informare. La differenza terminologica tra "operazioni comuni" e "stesso cliente/stessa operazione" potrebbe determinare incertezze interpretative e conseguenti problematiche applicative.</p> | <p>Il rispetto della previsione regolamentare in oggetto che si applica, nella seconda parte, specificamente anche alle banche se intermediari assicurativi ex art. 109, comma 2, lettera d), comporterebbe un obbligo di segnalazione all'impresa assicuratrice di riferimento da parte della banca (nel ruolo appunto di intermediario assicurativo) per clienti/operazioni comuni. Al riguardo si evidenzia l'impatto significativo della norma sull'operatività. Inoltre, preme rilevare che la disposizione in oggetto sembra trasformare in obbligo ciò che invece l'art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 prevede come mera facoltà: <b>“Il divieto di cui al comma 1 (Divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette) non impedisce la comunicazione tra gli intermediari bancari e finanziari nei casi relativi allo stesso cliente o alla stessa operazione, che coinvolgano due o più intermediari bancari e finanziari ovvero due o più professionisti in questione...”</b>. <b>Si chiede pertanto l'eliminazione della previsione in commento.</b> In subordine, si ritiene opportuno: a) chiarire che l'informativa inerente all'operazione sospetta potrà essere considerata un adempimento normativo solamente in caso di imprese (assicurative) appartenenti al gruppo bancario e che, in caso di impresa esterna al gruppo, la decisione di fornire tale informativa sarà subordinata alla valutazione del delegato alle SOS (valutazione che terrà conto del rischio di violazione degli obblighi di riservatezza e segretezza, stabiliti in materia a livello comunitario); inoltre, per evitare (i) sia che l'espressione "inviano la segnalazione" sottintenda l'obbligo di un'informativa completa (comprensiva cioè dei contenuti della SOS); (ii) sia che la parola "inviano" ammetta un'informativa destrutturata (cioè ad esempio tramite corrispondenza e/o mail e non avvalendosi di più adeguati sistemi informatici), si chiede che detta espressione sia sostituita con "danno notizia", equiparandola a quella, analoga, contenuta nella prima parte della medesima frase. In ogni caso si ritiene necessario: a) prevedere un criterio di reciprocità dei flussi, in considerazione del fatto ad esempio che un cliente condiviso può porre in atto direttamente con l'impresa comportamenti anomali, come la reiterata richiesta di cambio del beneficiario delle polizze, la designazione diretta con l'Impresa di un beneficiario su cui siano presenti informazioni negative, la reiterata richiesta di estinzione di polizze nonostante ciò comporti penali; b) precisare che l'inoltro della notizia dell'avvenuta segnalazione venga valutato (nei termini sopra esposti) comunque esclusivamente con riguardo a comportamenti tenuti in fase di sottoscrizione delle polizze od operazioni connesse al prodotto assicurativo e non per le restanti relazioni di tipo bancario/finanziario.</p> <p>-</p> |
| <p>5. Nel Capo II, dopo l'articolo 28, è inserita la seguente:</p>   |   |   |   |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI   | ANIA   |
|--|---|---|--|
| «Sezione VI  |   |   |  |
| Valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo  |   |   |  |
| Articolo 28-bis  |   |   |  |
| (Disposizioni generali)  |   |   |  |
| 1. Le imprese svolgono periodicamente l'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso una metodologia strutturata in due macro-attività:   |   |   | <p>Nell'articolato non si trova alcun riferimento all'opzione prescelta dall'IVASS per gli intermediari iscritti nella sezione D) del RUI (vale a dire banche, SIM, Poste italiane, altri intermediari finanziari), opzione di cui invece l'IVASS dà conto a pag. 10 della relazione di presentazione dello schema di provvedimento.</p> |
| a) valutazione del rischio intrinseco e delle vulnerabilità, che consiste nell'individuare in che modo le minacce, in relazione all'attività esercitata, interessano l'impresa e in quale misura i presidi aziendali risultano vulnerabili ad esse;  |   |   |  |
| b) determinazione del livello di rischio residuo e delle relative iniziative di mitigazione, attraverso lo sviluppo e l'attuazione di politiche e procedure per fronteggiare il rischio cui l'impresa rimane esposta.  |   |   |  |
| 2. La funzione antiriciclaggio riporta gli esiti dell'esercizio di autovalutazione nella relazione annuale di cui all'articolo 14, descrivendo le fasi del processo, le funzioni coinvolte, i dati e le informazioni alla base delle valutazioni effettuate, i risultati ottenuti e le iniziative di adeguamento eventualmente necessarie. |   |   |  |
| 3. Per i gruppi assicurativi, l'ultima società controllante italiana coordina l'attività svolta da ciascuna delle compagnie appartenenti al gruppo e dà conto nella propria relazione degli esiti delle singole entità, valutando la rilevanza dei rischi residui per l'intero gruppo.   |   |   |  |
|  | <p>4. Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice, nonché i soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei menzionati intermediari – annotati nell'elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 116-quinquies del Codice – includono il rischio di riciclaggio connesso alla distribuzione nel territorio della Repubblica di prodotti assicurativi rientranti nei rami di attività elencati all'articolo 2, comma 1, del Codice, nell'ambito dell'esercizio annuale di autovalutazione condotto in conformità con le "disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007. L'attività di intermediazione assicurativa viene sempre considerata come separata linea di <i>business</i> da sottoporre a specifica valutazione del rischio.</p> | <p>È stato aggiunto il comma 4, dato che – come osservato da ANIA – questa opzione era stata espressamente enunciata e prescelta nell'analisi d'impatto ma, per errore materiale, non era stata riprodotta nel presente articolo. Nella sezione "Osservazioni generali" è stata riportata la motivazione in risposta all'osservazione dell'ABI su tale aspetto. Sull'opportunità di sostituire il termine omologhi in questa accezione, cfr. quanto segnalato nei primi commenti.</p> |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI  | GRUPPO UNIPOL   | SP CONSULTING S.R.L.   | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale  |
|---|--|--|---|--|--|
| Articolo 28-ter   |  |  |   |  |  |
| (Criteri per la valutazione del rischio intrinseco)   |  |  |   |  |  |
| 1. Ai fini dell'identificazione e valutazione del rischio intrinseco le imprese valutano almeno i seguenti elementi:  |  |  |   |  |  |
| a. la composizione dei rami vita in cui l'impresa opera;  |  | Con riferimento all'osservazione dello Studio Norton Rose Fulbright si fa presente che la tipologia dei prodotti verrà tenuta in considerazione nel provvedimento sui fattori di rischio, volto ad individuare tipologie di prodotti e di clienti da considerare a più basso o più alto rischio. |   |  | Si suggerisce di inserire un riferimento alla tipologia di polizza offerta, dovendosi attribuire una diversa valenza alle polizze di puro rischio. |
| b. l'ammontare annuale dei premi lordi contabilizzati e delle prestazioni liquidate nonché il corrispondente numero di polizze e di clienti;  |  |  |   |  |  |
| c. i mercati geografici di riferimento (almeno a livello di singolo paese);   |  |  |   |  |  |
| d. i canali distributivi utilizzati;  |  |  |   |  |  |
| e. il numero, e il corrispondente ammontare di premi versati e prestazioni liquidate, di:   |  |  |   |  |  |
| i. clienti classificati nelle più elevate fasce di rischio, anche per le presenza – in qualità di contraente o di beneficiario o di rispettivo titolare effettivo – di PEP, compresi i familiari e/o i soggetti che mantengono stretti legami, nonché di titolari di cariche pubbliche locali;  |  |  |   |  |  |
| ii. titolari effettivi di polizze stipulate tramite società fiduciarie e trustee nell'ambito di accordi di trust;   |  |  |   |  |  |
| f. la presenza di succursali situate in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti", in particolare se ad esse è stato chiesto dall'ultima società controllante italiana di applicare misure supplementari per far fronte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; | f. la presenza di succursali situate in paesi terzi <b>ad alto rischio</b> , in particolare se ad esse è stato chiesto dall'ultima società controllante italiana di applicare misure supplementari per far fronte al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; | Le osservazioni del Gruppo Unipol e dello Studio SP Consulting sono accolte e il termine sostituito  | Nel testo si fa riferimento a "la presenza di succursali situate in paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti". In ragione dell'intervento sul d.lgs. n. 231/2007 operato dal d.lgs. n. 125/2019, si suggerisce di adeguare la definizione con quella di "paesi terzi ad alto rischio", attualmente in uso nella normativa primaria di riferimento. | Alla luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come:<br>a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007;<br>oppure<br>b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007;<br>oppure<br>c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato.<br>In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti". |  |
| g. il paese estero di origine e di destinazione dei fondi relativi ai premi pagati e prestazioni liquidate, con particolare riguardo ai paesi terzi che non impongono "obblighi equivalenti";   | g. il paese estero di origine e di destinazione dei fondi relativi ai premi pagati e prestazioni liquidate, con particolare riguardo ai paesi terzi <b>ad alto rischio</b> ;   |  |   | Alla luce dell'attuale contesto normativo, si chiede di chiarire se i "paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti" debbano essere intesi come:<br>a) Paesi Terzi ad Alto Rischio, come definiti all'articolo 1, comma 2 lettera bb) del D.Lgs. 231/2007;<br>oppure<br>b) Paesi a rischio elevato ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera c) D.Lgs. 231/2007;<br>oppure<br>c) congiuntamente come Paesi Terzi ad Alto Rischio e Paesi a rischio elevato.<br>In alternativa, si chiede di voler indicare in apposita nota o in Glossario la definizione di "Paesi terzi che non impongono obblighi equivalenti". |  |
| h. gli elementi significativi risultanti dalle relazioni e dall'ulteriore documentazione proveniente dalle funzioni di controllo interno;   |  |  |   |  |  |
| i. le risultanze delle verifiche, ispettive e a distanza, condotte dalle Autorità.  |  |  |   |  |  |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA | MOTIVAZIONI |
|---|---------------------|-------------|
| <p>2. Le imprese definiscono un proprio indicatore attraverso il quale misurare il livello di rischio intrinseco, da ricondurre in una delle quattro categorie (rischio basso, rischio medio-basso, rischio medio-alto, rischio alto) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella A.</p>  |                     |             |
| <p>3. Ai fini della valutazione, le imprese tengono conto anche di informazioni ricavate da fonti esterne, tra le quali rilevano: l'analisi nazionale dei rischi condotta sotto l'egida del Comitato di Sicurezza Finanziaria; le liste e i documenti emanati da istituzioni internazionali e dai governi nazionali in merito a soggetti ed entità sospettati di attività terroristica.</p> |                     |             |
| <p>4. L'attribuzione del livello di rischio viene accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle motivazioni che hanno determinato le scelte.</p>   |                     |             |
|   |                     |             |
| <p>Articolo 28-quater</p>   |                     |             |
| <p>(Analisi delle vulnerabilità)</p>  |                     |             |
|   |                     |             |
| <p>1. Le imprese adottano e attuano politiche e procedure idonee a mitigare il rischio intrinseco di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo identificato ai sensi dell'articolo 28-ter.</p>  |                     |             |
| <p>2. Le imprese definiscono un proprio indicatore per misurare la vulnerabilità del sistema dei presidi, tenendo anche conto dei dati quantitativi concernenti le misure di mitigazione del rischio relative a premi e prestazioni liquidate, riportati nel foglio elettronico di cui all'articolo 28-sexies.</p>  |                     |             |
| <p>3. La vulnerabilità così misurata andrà ricondotta in una delle quattro categorie (vulnerabilità non significativa, vulnerabilità poco significativa, vulnerabilità abbastanza significativa, vulnerabilità molto significativa) sulla base dei criteri di attribuzione orientativamente descritti nell'allegato 1 - Tabella B.</p>  |                     |             |
|   |                     |             |
| <p>Articolo 28-quinquies</p>  |                     |             |
| <p>(Determinazione del rischio residuo)</p>   |                     |             |
|   |                     |             |
| <p>1. La combinazione dei giudizi sul rischio intrinseco e sulla vulnerabilità determina, in base alla matrice illustrata nell'allegato 1 - Tabella C, l'attribuzione della fascia di rischio residuo, secondo una scala di quattro valori (rischio residuo non significativo, rischio residuo basso, rischio residuo medio, rischio residuo elevato).</p>                                  |                     |             |
| <p>2. Determinato il livello di rischio residuo, le imprese individuano le azioni correttive o di adeguamento da adottare.</p>  |                     |             |
| <p>3. L'attribuzione del livello di rischio deve essere accompagnata dalla descrizione degli elementi di valutazione considerati, delle analisi effettuate e delle iniziative correttive o di adeguamento individuate.</p>  |                     |             |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA | MOTIVAZIONI   | ANIA   | ANAPA  | SP CONSULTING S.R.L.   |
|--|---------------------|---|--|--|--|
| Articolo 28-sexies   |                     |   |  |  |  |
| (Trasmissione annuale dei dati)  |                     |   |  |  |  |
| 1. Le imprese inviano annualmente all'IVASS, entro il termine del 30 giugno, un insieme strutturato di informazioni e dati di carattere qualitativo e quantitativo, suddiviso in sei sezioni: Organizzazione, Premi lordi contabilizzati, Prestazioni liquidate, Gestione e controllo, Intermediari e Esito autovalutazione. |                     | L'osservazione dell'ANIA si ritiene superata dalle lettere al mercato del 10/02/2020 che hanno disciplinato l'autovalutazione 2019. Non si ritiene di accogliere la proposta di ANAPA, il termine del 30 giugno appare congruo. | In coerenza con quanto rilevato nelle osservazioni generali, si ritiene opportuna l'introduzione di una specifica disciplina relativa all'autovalutazione relativa all'esercizio 2019, in assenza delle istruzioni impartite dall'IVASS. | Si suggerisce di prevedere l'invio da parte delle imprese entro il termine del 5 luglio (in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 4), dell'avvenuta trasmissione dei "premi lordi contabilizzati" ai singoli intermediari indicando anche l'indirizzo PEC del destinatario. |  |
| 2. I dati sono organizzati e trasmessi secondo le istruzioni che verranno pubblicate con lettera al mercato entro il 30 novembre di ogni anno.   |                     |   |  |  |  |
| 3. Nel caso di gruppi assicurativi l'ultima società controllante è tenuta a inviare i dati riferiti al gruppo nonché ad ogni singola compagnia.  |                     |   |  |  |  |
| 4. Le imprese che commercializzano esclusivamente prodotti standardizzati definiti a basso rischio dalle disposizioni sui fattori di rischio trasmettono solo i dati di cui alla sezione Premi lordi contabilizzati.   |                     | Con riferimento alle osservazioni dello Studio SP Consulting, si rinvia al comma 4 dell'art. 28-bis inserito a seguito della pubblica consultazione   | Vedi l'osservazione generale relativa all'emanando provvedimento sui fattori di rischio.   |  | Nell'AIR Preliminare, in tema di valutazione e gestione del rischio: esercizio di autovalutazione, sono state rappresentate le analisi di impatto svolte e le soluzioni scelte per i diversi soggetti obbligati. Nello schema di modifica del Reg. 44 agli art. 28 sexies e 28 septies, si rilevano esclusivamente le soluzioni scelte in relazione alle imprese che distribuiscono prodotti standardizzati definiti a basso rischio e alle imprese che operano in regime di LPS. <b>Si chiede di esplicitare anche le soluzioni derivanti dall'analisi di impatto relativa agli intermediari assicurativi con la specifica di quelli di cui all'art. 109 comma 2 lettera d) per i quali "la valutazione dei rischi connessi alla distribuzione di prodotti assicurativi deve essere inserita in un'apposita sezione da aggiungere al documento richiesto dalla normativa bancaria"</b> . Inoltre <b>si chiede di chiarire se anche per gli intermediari lettera d)</b> , così come per le imprese, valgono i termini per l'invio della valutazione entro il 30 giugno ad IVASS (in aggiunta all'inoltro a Banca d'Italia che dovrà avvenire entro il 30 aprile) e se gli stessi riceveranno apposita lettera al mercato entro il 30 novembre come previsto nell'art. 28 sexies comma 1 e 2. |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE  | VERSIONE DEFINITIVA  | MOTIVAZIONI | ANIA | GRUPPO UNIPOL | ANAPA | SP CONSULTING S.R.L. | Avv.ti Salvatore Iannitti e Pietro Altomani,<br>Norton Rose Fulbright Studio Legale | ABI - Associazione Bancaria Italiana |
|---|--|-------------|------|---------------|-------|----------------------|---|--------------------------------------|
| Articolo 28-septies   |  |             |      |               |       |                      |   |                                      |
| (Attività in regime di libera prestazione di servizi)   |  |             |      |               |       |                      |   |                                      |
| 1. Le imprese di assicurazione con sede legale nello SEE trasmettono, entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-sexies, informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami vita, limitatamente alle sole informazioni della sezione Intermediari.   | Le imprese di assicurazione con sede legale in un altro stato membro dell'Unione Europea o in un Paese aderente allo Spazio economico Europeo trasmettono, entro il medesimo termine di cui all'articolo 28-sexies, informazioni sull'attività assicurativa svolta in Italia in regime di libera prestazione di servizi, nei rami vita, limitatamente alle sole informazioni della sezione Intermediari. |             |      |               |       |                      |   |                                      |
| 2. Tali imprese inviano tramite posta elettronica certificata i dati e la relativa lettera di trasmissione, sottoscritta da chi ha i poteri di rappresentanza dell'impresa. Le stesse possono utilizzare la casella di posta elettronica certificata utilizzata per l'accREDITAMENTO al Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) dell'Agenzia delle Entrate. Qualora ai fini della registrazione tali imprese si avvalgano di un intermediario, possono delegare nella lettera di trasmissione tale soggetto ad inviare i dati e la lettera tramite la propria casella di posta elettronica certificata. La comunicazione di non aver distribuito polizze in Italia nell'anno precedente può essere effettuata tramite posta elettronica ordinaria nel caso in cui l'impresa sia sprovvista di posta elettronica certificata. In tal caso, la comunicazione si considera pervenuta nella data in cui il messaggio di posta elettronica ordinaria viene protocollato nel sistema di gestione della corrispondenza dell'IVASS. |  |             |      |               |       |                      |   |                                      |
| 3. Le imprese di cui al comma 1 che operano in Italia anche in regime di stabilimento, possono trasmettere quanto richiesto anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Rappresentanza.»   |  |             |      |               |       |                      |   |                                      |

| PUBBLICA CONSULTAZIONE   | VERSIONE DEFINITIVA   | MOTIVAZIONI  | ANIA  | ANAGINA  |
|--|---|--|---|--|
| Art. 13  | Art. 14   |  |   |  |
| (Pubblicazione ed entrata in vigore)   |   |  |   |  |
| 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.  |   |  |   |  |
| 2. Le imprese, incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del Regolamento IVASS n. 44/2019, trasmettono agli intermediari assicurativi i dati relativi agli esercizi 2017 e 2018 - di cui all'articolo 10, comma 4 - entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del presente Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. | 2. Le imprese, incluse quelle di cui all'articolo 28-septies del Regolamento IVASS n. 44/2019, trasmettono agli intermediari assicurativi i dati relativi agli esercizi 2017 e all'esercizio 2019 - di cui all'articolo 10, comma 4 - entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente Provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.  | Le osservazioni dell'ANIA e di ANAGINA sono accolte e il testo di conseguenza modificato. Si precisa inoltre che le modalità di trasmissione dei dati sono quelle definite all'art. 10, comma 4 (posta elettronica certificata). | Si chiede di ampliare ad almeno trenta giorni il termine di quindici giorni per la trasmissione agli intermediari assicurativi dei dati sui premi lordi contabilizzati relativi agli esercizi 2017 e 2018: le imprese, infatti, devono avere il tempo necessario per strutturare il processo.<br><br>Si chiede inoltre di precisare con quali modalità debbano essere trasmessi i dati in parola.<br><br>Infine, considerato che in base al comma 3 le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021, e che in sede di prima applicazione agenti e broker potranno istituire (se del caso) e non dismettere le funzioni di controllo (e quindi dovranno valutare i dati sui premi lordi contabilizzati relativi al 2018 e al 2019), ci si domanda perché occorra inviare anche i dati relativi al 2017. | Partendo dal presupposto che gli intermediari assicurativi sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del presente schema di Regolamento a partire dal 1 gennaio 2021 (art. 13 comma 3), si ritiene che il biennio per cui le imprese debbano trasmettere i dati sia non il 2017-2018, bensì il 2018-2019. |
| 3. In sede di prima applicazione, le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento.  | 3. In sede di prima applicazione:<br>a) le imprese stabilite senza succursale e gli intermediari assicurativi si adeguano alle disposizioni a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente Provvedimento;<br>b) le informazioni e i dati di cui agli articoli 28-sexies e 28-septies del Regolamento n. 44/2019 vengono trasmessi entro il 30 settembre 2021;<br>c) le comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a) del presente Provvedimento devono essere effettuate entro il 30 novembre 2021. |  |   |  |